

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 1352, 295, 1152 e 1420-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE SCOPPOLA)

Comunicata alla Presidenza il 26 giugno 1986

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Stato giuridico dei ricercatori universitari (n. 1352)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro per la Funzione Pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1985

Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (n. 295)

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, IANNI e FRACASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1983

Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari
(n. 1152)

**d'iniziativa dei senatori SANTALCO, CAROLLO, EVANGELISTI,
D'ONOFRIO, ACCILI, CURELLA, RIGGIO, ROMEI Roberto,
MURMURA, GIUST, BALDI, PAGANI Antonino, TOROS, CENGARLE,
GENOVESE, COSTA e FONTANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1985

Stato giuridico dei ricercatori universitari, procedure e termini
relativi ai nuovi concorsi (n. 1420)

**d'iniziativa dei senatori BERLINGUER, VALENZA, PUPPI, NESPOLO,
ARGAN, CANETTI, CHIARANTE e MASCAGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1985

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sullo stato giuridico dei ricercatori universitari giunge alla discussione dell'Assemblea dopo un lungo e tormentato *iter* presso la Commissione pubblica istruzione del Senato e in un clima di notevole tensione nell'università italiana.

Ritardi e tensioni non sono certo imputabili a inerzia o disinteresse della Commissione, che anzi ha lavorato con grande impegno, bensì alla oggettiva complessità del tema e alle molte contraddizioni che si sono intrecciate intorno ad esso negli ultimi anni. Sembra perciò opportuno, prima di illustrare l'operato della Commissione e il progetto che essa presenta, accennare brevemente alla sostanza del problema, quale oggi si pone, a distanza di sei anni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

1. — *L'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e il problema dei ricercatori*

Come è noto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382, emanato dal Governo sulla base della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ha istituito un nuovo ruolo dei ricercatori universitari ed ha altresì fissato le condizioni e le procedure per la immissione nel ruolo medesimo di una serie di categorie di « precari » che si erano venute formando e stratificando nella università italiana. I precari sarebbero entrati in ruolo sulla base di un giudizio di idoneità, nella condizione di

ricercatori confermati. L'organico previsto era, come risulta dall'articolo 30, di 16.000 posti di cui 4.000 da destinarsi a concorsi liberi, sicchè i rimanenti 12.000 dovevano essere utilizzati per gli inquadramenti degli idonei nella prima applicazione della legge. L'articolo 60 prevedeva altresì che l'inquadramento potesse avvenire nelle singole sedi in cui i precari prestavano il loro servizio anche in soprannumero e contemplava procedure per l'utilizzo e la redistribuzione di eventuali posti non ricoperti.

I dati complessivi sono oggi i seguenti: i ricercatori confermati in ruolo sono 12.778, più 2.280 ricercatori anch'essi in ruolo ma in attesa di conferma, per un totale dunque di 15.058 posti ricoperti sui 16.000 previsti dal decreto n. 382. Vi sono pertanto 942 posti ancora da ricoprire.

Ma l'inquadramento dei ricercatori, sulla base di un giudizio di idoneità, nelle stesse sedi dove prestavano servizio in rapporti di lavoro precario (borse di studio, contratti, eccetera) non poteva non dare luogo, e di fatto ha dato luogo, a notevoli squilibri sia per quanto concerne l'addensamento dei ricercatori stessi nei diversi raggruppamenti disciplinari, sia sul piano territoriale.

Dal punto di vista della distribuzione per raggruppamenti sembra opportuno segnalare alla attenzione dell'Assemblea i seguenti dati (Tab. 1) forniti dal Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell'Italia nord orientale (CINECA), aggiornati al 1° gennaio 1985, ed elaborati in occasione del convegno del Comitato di coordinamento delle associazioni scientifiche italiane (COASSI) tenuto a Firenze il 22-23 ottobre 1985.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 1.

	Raggr.	Numero ricercatori	Età media 1984	Raggr.	Numero professori associati	Età media 1984	Raggr.	Numero professori ordinari	Età media 1984
1 Sc. Matematiche	5	510	34.13	12	523	42.79	14	529	49.10
2 Sc. Fisiche	4	352	36.28	7	733	45.47	8	415	52.86
3 Sc. Chimiche	12	380	36.41	15	1072	45.85	18	707	53.63
4 Sc. della Terra	7	245	36.93	10	458	46.78	15	303	53.24
5 Sc. Biologiche	4	474	36.78	9	526	44.71	13	332	54.80
6 Sc. Mediche	13	3090	37.73	34	3204	46.87	68	1799	56.02
7 Sc. Agrarie	11	395	36.97	24	667	46.19	31	486	55.79
8 Ing. Civile-Arch.	23	848	40.06	27	971	47.70	31	679	54.66
9 Ing. Industriale	20	223	36.54	22	591	44.01	27	445	50.47
10 Sc. Antiche-Lingue	26	1763	38.39	56	1414	47.59	113	1071	55.59
11 Sc. Storico-Filosof.	12	1503	38.48	27	1147	48.04	46	662	55.32
12 Sc. Giuridiche	13	617	37.14	19	528	44.90	25	881	52.01
13 Sc. Econ.-Statist.	4	356	37.51	11	580	45.15	16	500	51.57
14 Sc. Politico-Sociali	5	319	38.97	8	310	45.01	14	194	52.57
Totale	159	11.075	37.74	281	12.724	46.31	439	9.003	53.94

Si nota che i ricercatori talvolta sono in numero di gran lunga superiore e talvolta inferiore a quello degli ordinari; analogo squilibrio sussiste nel rapporto fra ricercatori e associati. Vi sono perciò settori nei quali le possibilità di sviluppo di carriera per i ricercatori, attraverso i concorsi alle due fasce docenti, sono oggettivamente più limitate che in altri settori.

Qualche squilibrio si manifesta anche nella distribuzione dei ricercatori sul piano ter-

ritoriale. La tabella 2, che segue, mette a fronte i dati relativi al numero dei professori di prima e seconda fascia nelle diverse sedi universitarie quali risultano dal *Piano di sviluppo dell'Università italiana — Anni accademici 1984-1986* — vol. *Il sistema universitario attuale* (pp. 651-653), e i dati relativi agli inquadramenti dei ricercatori al febbraio 1984 (il raffronto non comprende tutte le sedi Universitarie).

TABELLA 2

RAFFRONTO DOCENTI-RICERCATORI PER UNIVERSITA'

Università	Docenti I-II fascia in servizio	Ricercatori
Univ. ANCONA	112	67
Univ. BARI	790	345
Univ. BOLOGNA	1.340	652
Univ. CAGLIARI	403	293
Univ. CALABRIA (CS)	158	34
Univ. CAMERINO	106	46
Univ. CATANIA	592	393
Univ. FERRARA	271	103
Univ. FIRENZE	1.062	655
Univ. GENOVA	889	475
Univ. LECCE	123	83
Univ. MACERATA	65	42
Univ. MESSINA	464	481
Univ. MILANO	1.064	617
Politecn. di MILANO	427	148
Univ. MODENA	323	125
Univ. NAPOLI	1.396	1.226
Univ. PADOVA	1.079	721
Univ. PALERMO	716	625
Univ. PARMA	449	216

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: TABELLA 2).

Università	Docenti I-II fascia in servizio	Ricercatori
Univ. PAVIA	604	341
Univ. PERUGIA	489	234
Univ. PISA	930	431
ROMA « La Sapienza »	2.288	1.486
Univ. SALERNO	180	173
Univ. SASSARI	203	100
Univ. SIENA	354	212
Univ. TORINO	931	462
Politecn. di TORINO	324	115
Univ. TRIESTE	451	120
Univ. UDINE	68	8
Univ. VENEZIA	229	} 164
Ist. Arch. VENEZIA	105	
Univ. VERONA	171	102
Ist. Navale NAPOLI	34	8
Ist. Orient. NAPOLI	133	102
Univ. BRESCIA	47	10
Univ. REGGIO CAL.	56	35
Ist. Lingue BERGAMO	29	20
Ist. Univ. Mag. CATANIA	15	24
Univ. CHIETI	142	81
Univ. L'AQUILA	124	44
Univ. Bocconi MILANO	46	33
Univ. Catt. MILANO	322	247
IULM - MILANO	7	3
LUISS - ROMA	19	4
Univ. TRENTO	77	63
Univ. URBINO	133	92

Risulta dalla tabella 2 la tendenza ad un certo addensamento dei ricercatori nelle grandi sedi, specie del Centro Sud, che è stato favorito anche dal fatto che l'articolo 34 comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 ha consentito (e non se ne comprende la ragione) nei primi due anni di applicazione del provvedimento il trasferimento dei ricercatori da una sede all'altra senza il nulla osta delle facoltà di provenienza, sicchè si è di fatto consentito, nei primi due anni di applicazione, lo spostamento di numerosi ricercatori verso le sedi maggiori. Si è così creata una spinta all'immobilismo: la permanenza nel ruolo dei ricercatori in una grande sede universitaria, allo stato attuale, può apparire preferibile al rischio del concorso ad associato cui seguirebbe, in caso di successo, il trasferimento ad una sede minore e più disagiata.

Alle difficoltà derivanti dagli squilibri nella distribuzione disciplinare e territoriale altri elementi si sono aggiunti che hanno contribuito a creare contraddizioni intorno alla figura del ricercatore appena istituita.

Come è noto, anche per l'accesso alla fascia degli associati il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 ha previsto, in via transitoria, modalità di inquadramento sulla base di giudizi di idoneità anzichè per concorso. Anche in questo settore è stata ipotizzata la possibilità di nomine in soprannumero salvo un successivo riassorbimento dei posti eccedenti i 15.000 complessivi, previsti dal decreto. Di fatto in questo settore gli inquadramenti sono avvenuti in numero notevolmente superiore rispetto ai posti previsti in organico: gli associati in ruolo sono oggi 17.618 (ai quali si devono aggiungere i 2.673 posti del concorso già bandito e per il quale sono state formate le commissioni). Ne deriva che i posti di professore associato che si sono già liberati o si libereranno, a seguito del passaggio per concorso dei titolari al ruolo dei professori di prima fascia, sono destinati a cadere sotto la mannaia del riassorbimento.

Per quanto riguarda il ruolo degli ordinari sarà utile ricordare che i posti coperti erano 8.568 al momento della presentazione del

Piano di sviluppo e cioè prima dell'espletamento del concorso, ora concluso, a 3.696 posti, i cui vincitori sono in corso di inquadramento (con gli inquadramenti sin qui effettuati i posti ricoperti di ordinari sono saliti a 9.064 secondo gli ultimi dati forniti dal CINECA, ma sono destinati a superare i 12.000 con gli ulteriori inquadramenti).

D'altra parte i concorsi liberi a posti di professore associato (previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 nella misura di 6.000 da bandire con periodicità biennale in un decennio) sono stati attivati con notevole ritardo, sicchè solo dopo cinque anni, e cioè ora, si sono aperte le prime occasioni concorsuali per i ricercatori e c'è da prevedere con fondamento che per un notevole periodo di tempo ai ricercatori oggi in ruolo non si apra altra prospettiva concorsuale se non quella dei concorsi liberi appena avviati e da diluire, secondo le previsioni di legge, in un lungo arco di tempo.

Si è creata cioè una spinta ulteriore a concepire la posizione di ricercatore non già come una condizione di formazione per una successiva carriera ma come uno *status* non suscettibile realisticamente di sviluppi.

Un altro e più grave motivo di contraddizione è derivato dalle modalità degli inquadramenti degli associati. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 essi sono stati inquadrati per singole discipline; la successiva legge 30 ottobre 1981, n. 615, ha consentito addirittura che i professori associati potessero essere chiamati su materie non previste negli statuti delle singole facoltà. La conseguenza di queste procedure di inquadramento è stata quella di una deleteria frammentazione degli insegnamenti universitari e di una accentuazione degli squilibri già prima esistenti nel rapporto fra docenti e studenti.

Il numero delle discipline universitarie è cresciuto negli ultimi anni: le discipline previste negli statuti hanno superato le 10.000 di cui quasi 6.000 attivate, non già in ragione delle crescenti esigenze di specializzazione legate al progresso degli studi, ma soprattutto per l'esigenza di trovare comun-

que una casella disciplinare per ognuno degli associati da inquadrare.

Tutto ciò ha accentuato gli squilibri già esistenti nel rapporto fra professori e studenti: i dati forniti dal ministero nel *Piano di sviluppo* sono allarmanti e danno la misura di un grave sperpero di risorse. Risulta che, mentre il rapporto medio complessivo tra docenti delle due fasce e studenti in corso è all'incirca, nell'università italiana, di 1/35, un rapporto che salirà a 1/20 dopo la copertura dei posti disponibili, a livelli cioè pienamente rispondenti a *standard* europei, gli squilibri esistenti fanno sì che il rapporto medesimo subisca nei casi limite oscillazioni da 1/1,7 a 1/148,38. (Non si è tenuto conto del caso eccezionale del corso per interpreti in cui il rapporto è 1/587,5 Cfr. *Piano di sviluppo*, cit. vol. *Le proposte*, pp. 19 e segg.). E si tratta, si badi bene, di oscillazioni che riguardano interi corsi di laurea e non singole discipline. Ora se è concepibile che per esigenze di alta specializzazione universitaria si dia spazio a singoli insegnamenti che interessano un numero anche limitatissimo di studenti non si può giustificare che in interi corsi di laurea il rapporto fra professori e studenti sia di tanto al di sotto della media.

In tale contesto, nei settori e nelle sedi in cui il numero dei docenti risulta insufficiente rispetto a quello degli studenti, sono ricadute via via sulle spalle dei ricercatori mansioni che il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 non assegnava loro: in particolare si sono estesi i compiti didattici dei ricercatori con lo svolgimento di corsi, con l'assunzione di supplenze e con la partecipazione, non prevista dalla legge, a commissioni di laurea; in alcuni casi sui ricercatori finisce col gravare l'onere prevalente della didattica sia per quanto concerne i corsi che gli esami.

Viceversa specie là dove si realizza una maggiore concentrazione di ricercatori non mancano casi, che vanno pure obiettivamente segnalati, di disimpegno dalle funzioni proprie di ricerca e di didattica a vantaggio di un'attività professionale parallela, peraltro non consentita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Va precisato che lo stato giuridico dei ricercatori è fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 solo in via transitoria (articolo 37) con un rinvio a quello degli assistenti di ruolo, in quanto l'articolo 7, ultimo comma, della legge n. 28 del 1980 prevede che solo dopo quattro anni dall'entrata in vigore della legge stessa sia stabilito il carattere permanente o transitorio del ruolo dei ricercatori e nel primo caso il relativo stato giuridico e stabilisce altresì che siano eventualmente precisati e ridefiniti i compiti dei ricercatori sulla base della sperimentazione avvenuta. Questa norma che fu il risultato di un non felice compromesso fra opposte tendenze dimostra quanta incertezza vi sia stata fin dall'inizio sulla figura del ricercatore. Sarebbe ingiusto e ingeneroso attribuire al legislatore di ieri tutta la somma di difficoltà e contraddizioni cui la legge n. 28 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 hanno dato luogo nella loro attuazione; il legislatore di allora ha sciolto come ha potuto nodi assai intricati che da tempo stringevano la vita dell'università, legati, come è noto, al ritardo di interventi riformatori. Ma sono innegabili gli effetti negativi che alcune di quelle norme hanno avuto, non senza una corresponsabilità — sia lecito sottolinearlo con chiarezza — dell'università stessa. Sono stati infatti alcuni settori dell'università, che nell'esercizio delle loro autonomie, con giudizi di idoneità talvolta troppo larghi, hanno messo in ruolo un numero di associati eccedente le previsioni del legislatore, togliendo così spazio alle future generazioni e possibilità di carriera ai ricercatori nel momento stesso in cui venivano inseriti in ruolo. Sono stati settori dell'università che hanno favorito la frammentazione disciplinare che oggi l'università nel suo insieme lamenta e di cui subisce le conseguenze. Sono stati altri settori (o facoltà) dell'università italiana che hanno rifiutato la chiamata degli associati ed hanno così contribuito, in senso opposto, agli squilibri fra docenti e studenti.

Si tratta insomma di responsabilità complesse che, a giudizio del relatore, coinvolgono sindacati e partiti oltre che il corpo accademico e sulle quali sarebbe inutile in que-

sta sede ogni puntualizzazione ed ogni polemica. Occorre piuttosto far fronte alla situazione con uno sforzo congiunto di razionalizzazione e di coerenza nella consapevolezza che il problema dei ricercatori è strettamente connesso con l'assetto complessivo della università italiana.

In questo spirito si deve guardare con grande attenzione e disponibilità — senza indulgere tuttavia a cedimenti acritici — alle espressioni di disagio e di protesta e alle richieste che vengono dal mondo dei ricercatori, le quali peraltro non sono univocamente convergenti.

Da una parte si chiede al Parlamento di attuare la già richiamata norma dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge n. 28 nel senso di prendere atto puramente e semplicemente di quanto è accaduto: nel senso cioè di riconoscere ormai ai ricercatori, per il passato e per il futuro, una « funzione docente » e una piena autonomia nell'attività didattica e di ricerca, la possibilità altresì della opzione tra regime di tempo pieno e tempo definito quale è già prevista per le due fasce docenti, un pieno diritto di partecipazione agli organi di governo dell'università; di dar luogo cioè alla creazione di una « terza fascia » di docenza universitaria a fianco alle due che il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 ha creato. In questo senso è orientato uno dei disegni di legge al nostro esame e si sono mossi alcuni sindacati. Da parte di alcuni gruppi si è chiesto addirittura il passaggio dei ricercatori al ruolo degli associati sulla base di un semplice giudizio di idoneità.

La richiesta della terza fascia ha finito con il condizionare, troppo spesso in forme nominalistiche e quasi ideologiche, tutto il dibattito che sul problema dei ricercatori si è sviluppato negli ultimi anni.

Da parte di altri settori dell'università e degli stessi ricercatori giungono invece indicazioni e richieste di segno assai diverso: si denuncia quanto di immobilistico per la carriera dei ricercatori e di dannoso per l'intera università vi sarebbe nella istituzione della terza fascia docente e si suggerisce perciò la messa ad esaurimento del ruolo attuale dei ricercatori, una vasta manovra

concorsuale che consenta a coloro che ne fanno parte di verificare realmente le loro attitudini alla carriera universitaria, un più agile sistema di reclutamento per il futuro.

Fra le due posizioni, sommariamente richiamate, si colloca una vasta gamma di orientamenti, che sarebbe inutile riassumere, nei quali le due tendenze estreme e più rigide si sfrangano e tendono a comporsi in vario equilibrio.

Dunque, dal mondo universitario e dei ricercatori sono giunte e giungono richieste diversificate e talvolta contrastanti, specie per quanto riguarda la messa ad esaurimento o meno del ruolo attuale e cioè sul punto più delicato e qualificante della scelta richiesta al legislatore di oggi dall'articolo 7 della legge n. 28 del 1980. Certo la divisione nel campo stesso degli interessati, legata alla complessità del problema, non ha agevolato il lavoro della Commissione e non facilita oggi il compito dell'Assemblea. Tanto più evidente appare perciò l'esigenza che non si legiferi su una materia così carica di contraddizioni raccogliendo solo le istanze che salgono dai settori interessati, ma che, con giusta attenzione alle richieste delle categorie e senza escludere ragionevoli mediazioni, si cerchino però soluzioni coerenti guardando prima di tutto all'interesse e al futuro dell'università.

2. — *L'iter del provvedimento in Commissione*

I disegni di legge sottoposti all'esame della Commissione sono stati inizialmente tre: il disegno di legge n. 295 di iniziativa dei senatori Della Porta ed altri, che propone solo una modificazione della norma transitoria contenuta nell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382; il disegno di legge n. 1152, d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri, il quale propone di rendere permanente il ruolo dei ricercatori e si orienta nettamente nel senso della creazione di una terza fascia docente; il disegno di legge governativo n. 1352, che tende a trasformare in ruolo ad esaurimento l'attuale ruolo dei ricercatori, ma prevede che la progressiva

estinzione dei posti del ruolo attuale determini la disponibilità di altrettanti posti in un nuovo ruolo dei ricercatori per il quale è prevista una diversa disciplina.

Infine, quando la discussione era già iniziata è stato presentato il progetto di iniziativa dei senatori Berlinguer ed altri, n. 1420, il quale prevede, anch'esso, che il ruolo attuale sia messo ad esaurimento ma propone che i posti di detto ruolo, che si rendono via via vacanti, siano trasformati in posti di professore universitario di ruolo e propone altresì benefici economici e riconoscimenti di funzioni più ampie per i ricercatori confermati attualmente in ruolo.

La discussione ha avuto inizio dopo la presentazione del disegno di legge governativo: un disegno di legge — è opportuno sottolinearlo — al quale il Ministro ha dato, sin dall'inizio, il significato di una proposta « aperta » a tutti i possibili apporti dei diversi Gruppi politici e che è stato assunto, secondo la prassi, a base della discussione; la quale si è svolta quasi fino alla conclusione dei lavori, in sede deliberante. Questa circostanza consente di rinviare ai resoconti stenografici, in corso di stampa, quanti desiderino conoscere i termini esatti del dibattito che si è svolto in Commissione e di ridurre al minimo essenziale questa parte della relazione, anche per evitare il pericolo di una esposizione involontariamente non fedele delle posizioni assunte dai diversi Gruppi politici. I brevi cenni che seguono vogliono innanzitutto sottolineare l'impegno con il quale la Commissione, in tutte le sue componenti, anche se da diversi punti di vista, ha affrontato il tema e dare notizia altresì dei più significativi passaggi di contenuto e procedurali che hanno portato alla elaborazione del progetto oggi all'esame dell'Assemblea.

La discussione generale è iniziata il 12 giugno 1985 e si è sviluppata nelle sedute del 14 e 20 dello stesso mese. Essa è stata poi integrata il 17 luglio, in relazione alla presentazione, nel frattempo sopravvenuta, del citato progetto del Gruppo comunista n. 1420. Parallelamente si sono svolti incontri informali che hanno permesso di recepire direttamente gli orientamenti dei sindacati e degli organismi rappresentativi delle di-

verse componenti accademiche. Frattanto è stato istituito un comitato ristretto per un esame approfondito delle diverse proposte, delle esigenze segnalate nel corso dei predetti incontri e per verificare la possibilità di giungere ad un testo unificato.

In questa prima fase della discussione è emersa una tendenza prevalente per il ruolo ad esaurimento con opportuni benefici in favore degli attuali ricercatori, così da rendere possibile in futuro, per la formazione del personale docente, una condizione giuridica a termine di tipo eventualmente contrattuale. In questa direzione il comitato ristretto, dopo un intenso lavoro è giunto ad elaborare una proposta sulla quale, salvo la esplicita riserva del Gruppo socialista, si era delineata una larga convergenza. Nella seduta plenaria del 31 luglio, prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari, la proposta del comitato è stata presentata alla Commissione dal relatore nelle sue linee generali.

Dopo una lunga interruzione dei lavori imposta dalla discussione sulla legge finanziaria, l'esame del provvedimento è ripreso il 16 gennaio 1986 sulla base del testo elaborato dal comitato ristretto. Ma da parte socialista si è chiesto un ulteriore breve rinvio che consentisse una più attenta valutazione dell'ordine delle priorità legislativa in materia universitaria.

Il 23 gennaio successivo, dopo l'illustrazione del testo elaborato dal comitato, da parte del relatore, il senatore Panigazzi a nome del Gruppo socialista ha espresso perplessità sulla funzionalità del progetto e ha prospettato l'ipotesi di enucleare, per una rapida approvazione, le parti del progetto dirette alla sistemazione dei ricercatori attualmente in ruolo rinviando ad un successivo disegno di legge, in connessione con la riforma degli ordinamenti universitari, la parte relativa al sistema a regime di formazione dei docenti. L'ipotesi avanzata dal Gruppo socialista suscita perplessità in tutti gli altri Gruppi. La posizione del Gruppo della Democrazia cristiana, illustrata dal senatore Spitella, è di larga disponibilità alla ricerca di ogni possibile convergenza purchè nell'ambito di una soluzione organica

del problema dei ricercatori, aperta alle attese dei giovani che desiderano accedere alla carriera universitaria e coerente con l'esigenza di una selezione delle migliori energie e di funzionalità del sistema. A questa linea il Gruppo della Democrazia cristiana è rimasto coerente lungo tutto l'iter del disegno di legge in Commissione. In un clima di notevole incertezza e disorientamento il testo è stato di nuovo rinviato al comitato ristretto con l'intento di verificare in maniera più approfondita le possibilità di una intesa e di una mediazione tra le diverse ipotesi. L'iter del provvedimento entra così nella sua fase più delicata e conflittuale.

Quando la Commissione torna a riunirsi il 26 febbraio è stata già resa nota una proposta di legge del Gruppo socialista, non formalmente presentata, che prevede il mantenimento del ruolo dei ricercatori universitari, istituito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382, fino alla riforma degli ordinamenti universitari, concede frattanto ai ricercatori in servizio taluni benefici giuridici ed economici e propone nuove norme in tema di dottorato. Nel corso dell'ampia discussione che si svolge in quella seduta il Ministro si dichiara favorevole ad ogni proposta che, senza distinzioni pregiudiziali tra forze di maggioranza e di opposizione, possa consentire il raggiungimento di una soluzione adeguata agli interessi della università. Infine, su suggerimento del presidente Valitutti la Commissione conviene di proseguire l'esame del provvedimento assumendo come base il testo del sottocomitato già illustrato dal relatore, nel frattempo rielaborato e precisato in alcuni punti, rispetto al quale saranno considerate emendative le norme del disegno di legge preannunciato dal Gruppo socialista e le proposte che saranno presentate dai singoli senatori.

Il 13 marzo la Commissione si riunisce nuovamente e prende atto con compiacimento che, sulla base di numerosi incontri, anche informali, nei quali il Ministro ha svolto un ruolo decisivo, sembra emergere una ipotesi di più larga intesa: al relatore viene affidato il compito di elaborare un nuovo testo che tenga conto degli orientamenti

emersi. Tale testo, dopo ulteriori riunioni interlocutorie del 19 marzo e del 3 aprile, viene presentato alla Commissione, come bozza di lavoro, il 16 aprile: esso contiene già le linee del progetto che la Commissione giungerà ad approvare nelle successive sedute. Sul nuovo testo si delinea, sia pure con la riserva di un ulteriore approfondimento su alcuni punti specifici, un'ampia convergenza che viene confermata il 17 aprile dai rappresentanti di tutti i Gruppi politici e dal Ministro.

Il 23 aprile successivo, sulla base di ulteriori incontri in comitato ristretto, il testo è sottoposto alla Commissione in una forma articolata che suscita peraltro le riserve del senatore Valenza, il quale a nome del Gruppo comunista si riserva di chiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede referente.

Il 30 aprile successivo il Presidente Valitutti informa che i senatori del Gruppo comunista, appartenenti alla Commissione, nonché il senatore Ulianich, hanno presentato formale richiesta di rimessione dei disegni di legge in discussione all'esame dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento.

Nelle sedute in sede referente del 6, 7, 20 e 21 maggio la Commissione esamina in sede referente il testo proposto dal Comitato e lo approva con ulteriori emendamenti. Il senatore Panigazzi si riserva di presentare all'Assemblea taluni emendamenti aggiuntivi sul dottorato di ricerca. Il mandato di riferire all'Assemblea è quindi conferito allo stesso relatore che aveva riferito alla Commissione. Il 4 giugno la Commissione si riunisce ancora per approvare il coordinamento finale.

3. — *La proposta della Commissione*

a) *Criteri ispiratori e linee generali della proposta*

Prima di addentrarsi in una puntuale analisi dei singoli articoli sottoposti all'esame dell'Assemblea sembra opportuno, per la chiarezza del confronto e per una coerente

assunzione di responsabilità, porre in risalto le scelte fondamentali che caratterizzano la proposta presentata all'Assemblea.

La prima e più significativa scelta che la Commissione ha operato riguarda il problema della cosiddetta « terza fascia », del quale già si è fatto cenno.

Il testo approvato in Commissione accetta l'ipotesi che a fianco delle due fasce docenti già previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 esista in via permanente nell'università italiana un ruolo dei ricercatori per la formazione del personale docente e per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca funzionali alla formazione medesima. Tale funzionalità alla formazione implica che il ruolo dei ricercatori sia concepito, come appunto il testo suggerisce, quale un ruolo di transito, relativamente rapido, alle fasce della docenza e non come un ruolo nel quale il ricercatore sostituisce indefinitamente. Per questo il testo propone, dopo un congruo numero di occasioni concorsuali perdute, il passaggio ad altro ruolo e ad altre funzioni. La scelta implica altresì che il numero dei posti in ruolo sia ragionevolmente ristretto: si tratta di uno dei punti più delicati del progetto che più hanno suscitato perplessità e obiezioni, anche nel mondo universitario, sul quale conviene richiamare l'attenzione dell'Assemblea. Solo prevedendo una riduzione significativa del numero attuale dei posti di ricercatore si può, come meglio si dirà illustrando lo specifico articolo del disegno di legge, garantire la prospettiva di un accesso per concorso alle fasce docenti dopo una breve permanenza nel ruolo dei ricercatori. Ogni aumento del numero dei ricercatori comporta invece, per contraccolpo, un aumento del periodo di permanenza in ruolo e quindi un invecchiamento complessivo dell'università italiana che esige invece, per generale riconoscimento, un progressivo ringiovanimento. Si tratta dunque di adottare una soluzione equilibrata evitando da un lato una chiusura nei confronti delle nuove generazioni, che sarebbe di grave danno alla università, e sfuggendo dall'altro alla illusione di offrire un reale vantaggio ai giovani con un numero troppo ampio di posti di ricercatore.

Il testo proposto, mentre prevede dunque un ruolo permanente dei ricercatori, esclude tuttavia che esso possa configurarsi come una terza fascia docente nel significato pieno e pregnante nella docenza universitaria. La docenza universitaria non è infatti un semplice esercizio di attività didattica e di ricerca ma è legata all'accertamento di una produzione scientifica originale: la libera docenza di un tempo implicava appunto questo accertamento e conferiva perciò una abilitazione senza alcuna posizione di ruolo. L'abolizione della libera docenza non ha cancellato il significato e il valore specifico della docenza universitaria, che nel sistema attuale non può essere conferita se non attraverso il superamento dei concorsi alle fasce docenti, fondati, non a caso, sull'accertamento di una produzione scientifica originale. La docenza comporta, una volta conseguita, quei requisiti di autonomia e titolarità (certo da definire quest'ultima rispetto alla frammentazione attuale) che caratterizzano la funzione del professore universitario.

Se si addivenisse alla creazione di una terza fascia con pieno ed autonomo esercizio di docenza e di ricerca si avrebbero, a giudizio del relatore, le seguenti conseguenze negative:

— si creerebbe un sistema nel quale, in contrasto con ogni criterio di moderna organizzazione, la stessa identica funzione di docenza e di ricerca sarebbe svolta in piena autonomia su tre livelli diversi; si darebbe vita cioè, se è consentita l'immagine, dopo le ben note polemiche sessantottesche contro i « baroni » universitari, ad una sorta di sistema feudale di vassalli, valvassori e valvassini tutti sovrani nel loro feudo;

— si creerebbero le premesse di una ulteriore frammentazione della titolarità e delle discipline, rendendo ancora più difficile il compito urgente di un coordinamento più efficace della didattica per far fronte agli squilibri sopra segnalati;

— si frammenterebbero ulteriormente le risorse per la ricerca destinate a ricadere, a pioggia, su un mondo di frammentate autonomie universitarie;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

— si renderebbe arduo e puramente nominalistico ogni reale esercizio di autonomia della università che esige, al suo interno, efficaci strutture di coordinamento dell'attività didattica e di ricerca, favorendo invece il ricorso dei singoli soggetti al potere centrale dispensatore di benefici e di risorse.

Non si può fare a meno di notare, d'altra parte, che i ricercatori oggi in ruolo, fra i quali vi sono indubbiamente — come ben sanno tutti coloro che operano nell'università — studiosi di riconosciuto valore, non hanno subito nella maggior parte dei casi alcun giudizio sulla loro produzione scientifica: solo quelli che hanno avuto accesso ai concorsi liberi sono o saranno assoggettati al giudizio di conferma — del resto insufficiente per il conferimento di una piena docenza universitaria — mentre gli altri, che sono la maggior parte, sono stati collocati nel ruolo nella condizione di confermati sulla base di un giudizio di idoneità. Escludendo dunque la possibilità di un accesso in senso pieno alla docenza non si formula alcun giudizio negativo sui ricercatori attuali, che sarebbe certo ingiusto e infondato nella maggior parte dei casi, ma solo si constata che un giudizio non è stato dato.

La istituzione *ope legis* di una terza fascia docente, nel senso pieno dell'espressione con le coerenti conseguenze che sarebbe inevitabile trarne, rappresenterebbe dunque una monotona ripetizione di una prassi legislativa che, in parte giustificata in passato, per far fronte alla tumultuosa espansione quantitativa della università italiana, ha tuttavia contribuito al suo degrado ed appare priva di ogni giustificazione oggi, nel momento in cui il processo di espansione quantitativa tende ad arrestarsi ed emergono invece urgenti esigenze di qualità.

Ma rifiutando di procedere sulla via della terza fascia docente la Commissione non ha negato la necessità di far fronte alle molte contraddizioni che si sono intrecciate intorno alla figura del ricercatore istituita dal decreto del Presidente della Repubblica numero 382 e che ricadono, come già si è notato, sui ricercatori stessi senza che essi ne portino alcuna responsabilità.

Il nodo più delicato e dibattuto è quello della alternativa posta dall'articolo 7 della legge n. 28 fra la trasformazione in ruolo ad esaurimento o, invece, in ruolo permanente del ruolo attuale.

La trasformazione del ruolo attuale in un ruolo ad esaurimento, proposta inizialmente al disegno di legge governativo e da quello del Gruppo comunista, ha raccolto per un certo tratto dell'*iter* del provvedimento, il consenso della maggior parte della Commissione e dei Gruppi in essa presenti. Secondo alcuni tale trasformazione avrebbe consentito infatti, come prevedeva con chiarezza il testo elaborato dal sottocomitato e presentato alla Commissione nel febbraio scorso, di distinguere più nettamente fra un nuovo sistema a regime di formazione alla docenza e una situazione transitoria, legata ancora all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e avrebbe consentito perciò di affrontare con maggiore flessibilità le richieste dei ricercatori attuali. Ma avrebbe avuto, per converso, il prezzo non lieve della creazione di una nuova e certo non esigua massa di personale ad esaurimento nella università italiana che si sarebbe aggiunta a quella già creata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382, rafforzando nella università l'impressione di un fare e disfare, da parte del legislatore, non certo coerente con esigenze di stabilità e di chiarezza. Anche per queste ragioni all'ipotesi del ruolo ad esaurimento, sostenuta con convinzione da una parte dei ricercatori, si è opposta un'altra parte della categoria e soprattutto numerose associazioni rappresentative delle diverse componenti universitarie.

La Commissione che, come si è ricordato, aveva inizialmente acceduto all'ipotesi del ruolo ad esaurimento e aveva cercato di esprimerla coerentemente in un progetto elaborato dal comitato ristretto l'ha abbandonata successivamente, non solo in ragione delle costanti riserve espresse in proposito dal Gruppo socialista, ma perchè si è resa conto che anche in un ruolo permanente sarebbe stato possibile far fronte alle specifiche esigenze dei ricercatori attuali, senza compromettere il disegno a regime.

Soprattutto la Commissione, nell'affrontare il problema transitorio, si è preoccupata di aprire ai ricercatori già in ruolo la via del concorso alle fasce docenti. A fronte di una situazione come quella attuale la quale, come si è detto, non offre che limitatissime possibilità di sbocco, si è configurata una ipotesi che dovrebbe garantire alla maggior parte degli attuali ricercatori di accedere, attraverso concorso, alle fasce docenti nel periodo di un quinquennio circa dall'entrata in vigore della legge. La parte del progetto relativa alla manovra del riassorbimento dei posti di professore associato, con ampliamento del ruolo fino a 20.000 posti, è diretta appunto a questo fine. Ma su tali aspetti della proposta si tornerà nel seguito della relazione in sede di illustrazione dei singoli articoli.

Sia lecito esprimere l'auspicio che da parte della categoria si guardi con maggiore interesse alle possibilità concorsuali nuove che la proposta apre piuttosto che a singoli benefici immediati nel ruolo attuale: una categoria rimasta a lungo, e senza sua colpa, imprigionata in una situazione senza sbocchi dovrebbe preoccuparsi soprattutto che siano garantite reali aperture.

b) *Le singole norme del disegno di legge e i problemi aperti.*

Il primo titolo contiene le norme sui ricercatori e, nel primo capo, le disposizioni generali.

L'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione istituisce un ruolo permanente dei ricercatori sottolineando la finalità cui esso deve assolvere della formazione scientifica e didattica dei giovani studiosi.

L'articolo 2 precisa le modalità del reclutamento introducendo alcune innovazioni rispetto alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 che sembra opportuno segnalare. È previsto anzitutto un limite di età per l'accesso al concorso, fissato al trentesimo anno di norma e al trentaduesimo anno per le discipline mediche; va subito segnalato peraltro che

l'articolo 17 contiene una norma transitoria che eleva in prima attuazione della legge tali limiti rispettivamente a 33 e 35 anni. I concorsi saranno banditi dalle singole università con decreto rettorale ma le Commissioni saranno composte di tre membri di cui due professori ordinari e uno associato estratti a sorte su un numero triplo di docenti: viene meno cioè la figura del cosiddetto « membro interno » designato dalla facoltà interessata che era previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382. L'innovazione tende a garantire maggiore oggettività al giudizio svincolandolo dal controllo della sede che ha bandito il concorso. Per quanto concerne la valutazione è previsto un punteggio minimo di 15 punti, sui 100 complessivi, per il titolo di dottorato; ai 15 punti attribuiti al titolo di dottorato altri se ne possono aggiungere relativi alla valutazione della dissertazione scientifica prevista per il conseguimento del dottorato di ricerca sino al massimo dei 50 punti complessivi riservati ai titoli. Coloro perciò che non dispongono del titolo di dottorato non potranno avere più di 35 punti per la valutazione dei titoli. Pur non imponendo il dottorato come condizione necessaria per l'accesso al concorso di ricercatore si è voluto così assicurare ai dottori di ricerca un sicuro vantaggio. Infine le lingue straniere sono state portate a due, per una delle quali si richiede l'« uso corrente ».

L'articolo 3 relativo all'organico rappresenta uno dei punti più significativi del progetto. Si distinguono due tempi per la definizione dell'organico: entro due anni dalla approvazione dei nuovi ordinamenti didattici e comunque entro quattro dall'entrata in vigore della legge si prevede che il Ministro fissi per ciascuna università la pianta organica del ruolo dei ricercatori; in prima attuazione della legge invece l'organico risulterà dal numero dei posti di ricercatore già in ruolo più tremila nuovi posti da bandire nel corso dei quattro anni successivi all'entrata in vigore della legge. Al fine di ottenere una riduzione graduale del numero dei ricercatori si prevede che i posti che si renderanno vacanti sino all'adozione della pianta organica debbano essere riassorbiti allorché

nella facoltà in cui il posto si è reso disponibile il numero complessivo dei posti di ricercatori ecceda la metà del numero dei posti di professore ordinario. Si ritiene con tale disposizione, indubbiamente assai drastica, di ottenere un rapido ridimensionamento del ruolo per garantire uno scorrimento in tempi brevi, attraverso concorso, verso le fasce della docenza.

Per rendere più chiara la portata di questa proposta che ha già suscitato perplessità e critiche negli ambienti universitari è opportuno riflettere su alcune ipotesi numeriche. Se l'università italiana funzionasse, a regime, con 15.000 ordinari, 20.000 associati (quali sono previsti dal citato articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382) e 19.000 ricercatori, previsti in prima attuazione dal presente articolo, si otterrebbe un totale di 54.000 unità che ripartite sui 35 anni complessivi del servizio (da 30 anni circa ai 65 del collocamento a riposo) darebbero un coefficiente medio annuale di mobilità o di *turnover* di 1542 unità con una permanenza media nei diversi livelli della carriera universitaria di 9,72 anni per gli ordinari, 12,97 per gli associati, 12,32 per i ricercatori. Si realizzerebbe cioè, a regime, l'ipotesi di una lunga permanenza nel ruolo dei ricercatori, con accesso alla fascia docente in media a 42 anni e con un ulteriore invecchiamento complessivo dell'Università italiana, che invece, come si è sottolineato, ha urgente bisogno di ringiovanirsi.

Ripetendo lo stesso calcolo che, come è evidente, si riferisce a grandi medie in periodi lunghi ed ha perciò valore puramente indicativo, su un numero di 7.500 ricercatori pari cioè alla metà del numero degli ordinari (quale si otterrebbe applicando la drastica disposizione per il riassorbimento proposta nel testo) si otterrebbe la cifra complessiva di 42.500 unità in ruolo, con un coefficiente annuo medio di *turnover* di 1.214 unità con un conseguente aumento a 12,35 anni della permanenza media in ruolo degli ordinari, a 16,47 anni della permanenza per gli associati e viceversa una diminuzione a soli 6,17 anni della permanenza per i ricercatori; con l'effetto evidente cioè di un rapido scorrimento dei ricercatori verso le fasce della

docenza e di un complessivo ringiovanimento della università italiana. La riduzione proposta del numero dei ricercatori accelera dunque la carriera dei ricercatori anche se introduce un più rigoroso criterio di selezione.

È evidente che fra le due ipotesi estreme sin qui considerate si possono cercare soluzioni intermedie: se ad esempio si prevedesse il riassorbimento dei posti di ricercatore quando il numero complessivo dei posti di tale ruolo ecceda in ogni facoltà i 2/3 del numero dei posti degli ordinari (si prevedesse cioè, a regime, un numero complessivo di 10 mila posti) la permanenza media nel ruolo dei ricercatori salirebbe a 7,78 anni, entro limiti cioè ancora accettabili.

L'articolo 4 definisce i compiti dei ricercatori non ancora confermati ispirandosi ai criteri già contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e fissando nell'orario annuo complessivo di 200 ore il tempo da destinare alla didattica.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano il giudizio di conferma. Anche qui sono da segnalare alcune innovazioni rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382: si prevede che il giudizio abbia luogo dopo 4 anni anziché 3 di permanenza in ruolo e che la Commissione nazionale, chiamata a formulare il giudizio, debba valutare la produzione scientifica del ricercatore e non solo l'attività didattica e di ricerca svolta. Il testo propone che un secondo giudizio, nel caso il primo sia stato negativo, sia possibile entro l'anno successivo presso una Commissione nuova: deve trattarsi cioè di un giudizio di appello e non di un nuovo termine concesso per una integrazione della produzione scientifica.

L'articolo 7 precisa i compiti dei ricercatori confermati sulla scia di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 aggiungendo la partecipazione alle Commissioni di laurea come correlatori. Non si è ritenuto che i ricercatori, proprio in ossequio a quel criterio della docenza su cui si è insistito, possano assumere la

responsabilità di primi relatori nella discussione delle tesi di laurea.

L'articolo 8, anch'esso fondamentale nel disegno complessivo del progetto, prevede che i ricercatori dopo tre occasioni concorsuali mancate passino ad altro ruolo. Non si tratta di una norma punitiva ma di una norma diretta a garantire che il ruolo dei ricercatori universitari, contenuto nel numero, conservi anche in seguito il carattere di ruolo di scorrimento sul quale si è insistito e non sia perciò bloccato da un personale che ha già dimostrato la non idoneità ad accedere alle fasce della docenza.

Per quanto concerne la partecipazione agli organi dell'università, di cui tratta l'articolo 9, si ripetono le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 con l'unica innovazione di applicare anche alla rappresentanza nei consigli di facoltà il criterio del quinto previsto per i consigli di corso di laurea. Il relatore non sarebbe contrario ad estendere tale criterio agli altri casi di partecipazione dei ricercatori ad organismi universitari.

L'articolo 10 relativo alle incompatibilità non contiene innovazioni significative se non quella di consentire ai ricercatori confermati di optare per il regime di impegno a tempo definito.

Per quanto concerne il trattamento economico, cui si riferisce l'articolo 11, la Commissione si è attenuta alla indicazione del Ministro che prevede, come risulta dall'articolo, un richiamo alla disciplina vigente. Tale soluzione lascia margine naturalmente alla trattativa sindacale; un margine che verrebbe meno nell'ipotesi di un aggancio percentuale del trattamento economico dei ricercatori a quello degli associati. La scelta fra i due criteri di determinazione del trattamento economico non coinvolge comunque i criteri fondamentali che ispirano il disegno di legge e potrà essere ridiscussa in Assemblea sulla base anche delle indicazioni del Governo.

Le norme sulla mobilità e sui congedi, aspettative e disciplina (articoli 12 e 13) non contengono innovazioni di rilievo, così pure

la norma dell'articolo 15 relativa ai ricercatori medici.

Carattere innovativo ha invece la norma contenuta nell'articolo 14 che prevede la possibilità del trasferimento dei ricercatori da una facoltà all'altra della stessa Università per il medesimo gruppo disciplinare su delibera del senato accademico, di intesa con l'interessato. Tale norma vuole favorire il riequilibrio nel numero dei ricercatori fra le diverse facoltà.

Il relatore segnala all'Assemblea l'opportunità di affrontare in maniera più ampia il problema dei trasferimenti dei ricercatori: dopo i primi due anni in cui, come si è ricordato, i trasferimenti sono stati possibili senza nulla osta della facoltà di provenienza, favorendo spostamenti verso le grandi sedi più affollate, si è creata ora una situazione di eccessiva rigidità che si risolve in un danno per i ricercatori stessi. Sarebbe possibile a giudizio del relatore, autorizzare in via permanente il trasferimento dei ricercatori, senza il nulla osta della facoltà di provenienza, purchè esso avvenga verso sedi in cui il numero dei ricercatori sia inferiore alla metà del numero dei posti di ordinario (o a quella percentuale che l'Assemblea vorrà stabilire). Si eviterebbe così l'ulteriore spostamento verso sedi già affollate consentendo tuttavia qualche maggiore spazio ai trasferimenti.

Seguono nel secondo capo del primo titolo norme transitorie che si riferiscono anzitutto ai ricercatori universitari provenienti dal ruolo posto in essere dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Per essi si prevede che valgano, sia per la conferma che per il trattamento economico e la progressione in carriera, le disposizioni in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge: non saranno perciò soggetti allo spostamento d'ufficio in altro ruolo universitario in caso di mancato successo concorsuale. Si prevede invece che in tale caso siano posti in soprannumero nel ruolo stesso che occupano, così da non bloccare lo scorrimento nel ruolo stesso dei nuovi ricercatori. È prevista altresì la possibilità del conferimento di supplenze ai ricercatori già in ruolo a condizioni particolari che sono

state definite, dopo un'ampia discussione in Commissione, sulla base di un emendamento del senatore Ulianich.

L'articolo 17 già richiamato eleva a 33 e 35 anni in prima attuazione della legge i limiti di età per l'ammissione al concorso di ricercatore. Il relatore non esclude, in relazione a segnalazioni e riserve pervenute dopo l'approvazione della norma in sede referente, una ulteriore limitata elevazione, in via transitoria, di tali limiti così da consentire il recupero di giovani studiosi che non hanno potuto negli ultimi anni partecipare ai concorsi.

L'articolo 18 prevede l'abrogazione di norme in contrasto con la legge.

Nel disegno complessivo della proposta ha grande rilievo il secondo titolo che contiene norme sui concorsi e per il riequilibrio della docenza. L'articolo 19 fissa inderogabilmente la frequenza biennale dei concorsi universitari, ad anni alterni, per le due fasce e i criteri per un rapido utilizzo dei posti ancora disponibili così da garantire concreti sbocchi concorsuali ai ricercatori che sono da anni in attesa. L'articolo fissa altresì termini di decadenza per le Commissioni che non adempiano al loro compito. Infine l'ultimo comma dell'articolo unifica i criteri di formazione delle commissioni per le due fasce docenti che, come è noto sono stati differenziati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Tutte le commissioni dovrebbero cioè essere formate secondo i criteri oggi previsti per le commissioni dei concorsi a posti di associato, che facendo seguire l'elezione al sorteggio riducono il margine di casualità implicito necessariamente nel sistema misto, per sorteggio ed elettivo.

L'articolo 20 stabilisce che il 30 per cento dei posti di nuova istituzione di professore associato sia attribuito, nelle prime due tornate dei concorsi, su base nazionale, ai raggruppamenti disciplinari in proporzione al numero dei ricercatori confermati in servizio facenti parte dei corrispondenti gruppi disciplinari. Non si tratta dunque di posti riservati, ma di un criterio per quanto con-

cerne l'attribuzione dei posti che tende ad offrire più equilibrate possibilità concorsuali ai ricercatori dei diversi raggruppamenti disciplinari.

Anche per il ruolo degli associati si prevede nell'articolo 21 che una pianta organica sia fissata per ciascuna università dal Ministro della pubblica istruzione entro 4 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 22 fissa criteri e procedure per quella manovra del riassorbimento dei posti in sovrannumero dei professori associati — della quale già si è fatto cenno — diretta ad ottenere da un lato un riequilibrio nel ruolo dei professori associati in ambito disciplinare e territoriale e ad offrire dall'altro ai ricercatori, nei prossimi anni, 5 mila posti in più nei concorsi ad associato. Non occorre sottolineare che la norma ha un rilievo centrale nel disegno complessivo del progetto. Infine l'articolo 23 estende dai 2 anni su 10, oggi previsti, a 3 su 10 il periodo nel quale i professori universitari di entrambe le fasce possono essere destinati a compiti di esclusiva ricerca. Il relatore segnala all'Assemblea l'ipotesi che la norma sia estesa anche ai ricercatori con un opportuno coordinamento peraltro con quanto previsto dal precedente articolo 12 in materia di mobilità.

Il testo elaborato in sede ristretta e presentato alla Commissione nell'aprile scorso prevedeva un altro articolo, prima dell'ultimo, così formulato:

« Art. ...

1. I trasferimenti ad altra disciplina affine nell'ambito della stessa facoltà possono essere effettuati, per i professori universitari di entrambe le fasce, su richiesta degli interessati, con delibera del consiglio di facoltà senza previa dichiarazione di vacanza.

2. I professori universitari di entrambe le fasce, immessi in ruolo successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono chiamati o trasferiti per i rispettivi rag-

gruppamenti per i quali risultano vincitori di concorso.

3. L'assegnazione dei professori universitari alle singole discipline è deliberata dai consigli di facoltà, d'intesa con gli interessati, sentiti i consigli di dipartimento o di istituto, per ogni anno accademico, in modo da assicurare in ogni caso la copertura degli insegnamenti necessari per lo svoglimento dei corsi di laurea, con priorità di quelli fondamentali ».

Il primo comma tendeva a rendere più agili le procedure di trasferimento da una disciplina all'altra dello stesso raggruppamento nell'ambito della stessa facoltà. Il secondo e terzo comma dell'articolo, modificando i criteri della titolarità, volevano porre viceversa le premesse per quel riequilibrio del rapporto fra studenti e professori che rappresenta uno dei problemi più urgenti dell'università. L'articolo non tendeva certo ad intaccare il principio della titolarità (e della libertà) dei docenti, ma solo a definire la titolarità in termini più flessibili, in relazione anche al fatto che i concorsi vengono ormai sostenuti e superati per raggruppamenti disciplinati e non più per singole discipline.

Tuttavia l'articolo sopra richiamato ha suscitato dubbi e perplessità non tanto per la sostanza ma per la formulazione proposta, sicchè nella seduta del 21 maggio la Commissione ha invitato in relatore a riproporre la norma all'Assemblea dopo un opportuno approfondimento per quanto concerne la sua formulazione. Il relatore si propone ovviamente di adempiere al mandato ricevuto prima dell'avvio della discussione in Aula. Ritiene peraltro che il problema di principio della titolarità potrebbe più opportunamente essere affrontato nell'ambito della revisione degli ordinamenti didattici, mentre l'approvazione del primo comma dell'articolo, opportunamente riformulato, potrebbe far fronte alle più urgenti esigenze di riequilibrio disciplinare. Di fatto una trasformazione della titolarità così come proposta nei commi secondo e terzo dell'articolo non porterebbe, nell'ambito dell'ordinamento at-

tuale, a benefici ulteriori rispetto a quelli che il primo comma può assicurare.

Onorevoli senatori, vi è stata e vi è sul tema oggi in discussione una notevole disinformazione che ha contribuito a creare disagio e agitazione nella università italiana; si è voluto vedere in questo disegno di legge uno strumento di restaurazione della vecchia università, come se uscire dalla logica dei provvedimenti corporativi per tendere ad una visione organica dei bisogni della università fosse una restaurazione e non invece l'urgente progresso di cui l'università italiana ha bisogno; si è perfino parlato e scritto, a sproposito, di una *lobby* di professori universitari che in Parlamento perseguirebbe il disegno, appunto, della restaurazione; si è parlato di ripristino del precariato quando è invece evidente, da tutto quanto si è detto, il proposito della Commissione di offrire concrete possibilità di carriera universitaria ai ricercatori e di assicurare, comunque, anche a coloro che non risulteranno idonei a tale carriera, ma che nell'università hanno svolto un lungo servizio, la continuità di un lavoro e di una permanenza in ruolo. Si sono insomma diffuse notizie allarmanti piuttosto che contribuire concretamente, come avvenne per la verità nella prima fase del lavoro, ad un approfondimento dei problemi al quale la Commissione e il relatore sono stati sempre disponibili.

La discussione in Aula che fino all'ultimo si è cercato di evitare — non per agire nell'ombra di un ambiente, come quello della Commissione, meno esposto al contraccolpo della pubblicità, ma solo per giungere ad una più rapida approvazione — consentirà di dissipare con una discussione pubblica, serena e seria, tutte queste errate e talvolta tendenziose informazioni.

L'impegno è stato in Commissione e dovrebbe essere anche in Aula quello di guardare al futuro: non si può più ipotizzare un indefinito sviluppo dei ruoli universitari: qualche limitato aumento è certo ancora prevedibile per l'espandersi dell'accesso all'università nelle nuove generazioni e in relazione al riordinamento della didattica, di cui già si discute nell'altro ramo del Parlamento; ma tale sviluppo sarà inevita-

bilmente contenuto dall'onda della denatalità che giungerà presto a lambire l'università, dopo aver raggiunto, con effetti a tutti noti, la scuola elementare, la media ed ora anche la secondaria superiore; occorre ormai misurarsi, anche in questo campo, con una realtà nuova e amministrare perciò con saggezza e lungimiranza le risorse che il paese può destinare alla sua università; occorre ormai lavorare per la qualità più che per la quantità. E per far questo occorre spezzare la tendenza a trasformare la carriera universitaria, che esige continue verifiche di capacità e di impegno, in una carriera burocratica, senza rischio, senza mobilità e perciò senza responsabilità e senza impegno. Se vi è un settore in cui lo spirito di responsabilità deve essere — in questo caso, sì — restaurato è proprio quello della ricerca e dell'insegnamento superiore.

Il relatore per primo è consapevole dei limiti del lavoro svolto. Certo, ulteriori miglioramenti potranno essere portati al testo proposto dalla Commissione: già su al-

cuni punti il relatore ha dichiarato una disponibilità. Ma sia consentito esprimere l'auspicio che gli emendamenti sui quali l'Assemblea dovrà misurarsi esprimano un disegno coerente, si inseriscano in quello proposto dalla Commissione o ne propongano altri, alternativi e migliori, ma non si limitino a recepire domande frammentarie e incomponibili, perchè il futuro della università non consente più una semplice giustapposizione di interessi corporativi, ma esige ormai il respiro ideale, di un disegno di rinnovamento qualitativo.

* * *

Con l'indicato auspicio, il relatore, in adempimento del mandato ricevuto, sottopone all'Assemblea, per la sua approvazione, il disegno di legge n. 1352, nel testo proposto dalla Commissione, nel quale dovranno considerarsi assorbiti i disegni di legge nn. 295, 1152 e 1420.

SCOPPOLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul testo proposto dalla Commissione

(Estensore GARIBALDI)

30 aprile 1986

La Commissione, esaminato il testo trasmesso dalla Commissione di merito, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, va chiarita la formulazione del comma 4 specificando, in particolare, che la formazione didattica ivi menzionata è quella degli stessi ricercatori;

b) all'articolo 7, il giudizio, previsto dal comma 2, deve essere motivato;

c) all'articolo 11, vanno richiamate, in subordine, le norme del testo unico per gli impiegati civili dello Stato;

d) all'articolo 11-*bis*, occorre modificare la prima parte della disposizione, sopprimendo l'inciso « territoriale » che risulta incongruo rispetto alla restante parte dell'articolo stesso;

e) all'articolo 13, comma 2, va chiarito il rapporto tra la nuova disciplina in esame e le norme dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

f) all'articolo 17, il comma 2 andrebbe riformulato in termini più limpidi;

g) all'articolo 23, il comma 3 può dar luogo, in sede di concreta applicazione, a situazioni paralizzanti: risulta quindi opportuno, nel corso dell'esame di merito, un'attenta riflessione sulla sua adeguatezza a far fronte agli obiettivi che si propone.

I senatori del Gruppo comunista dissentono dal dispositivo favorevole del parere rivelando, in particolare, che va prestata massima attenzione ai rapporti tra la nuova normativa in esame e la vigente disciplina in tema di reclutamento del personale statale e al rischio di dar luogo a grave pleora del personale amministrativo delle università; i senatori del Gruppo comunista esprimono altresì riserve sull'attitudine del provvedimento a perseguire le finalità dichiarate (quelle, cioè, di evitare la costituzione di una terza fascia didattica).

Dissentono dal dispositivo favorevole del parere anche il senatore Biglia.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

sul testo proposto dalla Commissione

(Estensore COLELLA)

23 aprile 1986

La Commissione, esaminato il testo trasmesso dalla Commissione di merito, esprime parere favorevole facendo tuttavia osservare quanto segue:

a) nell'articolo 14, comma 2, è opportuno precisare che l'opzione per il regime di impegno a tempo definito non può comun-

que comportare un impegno lavorativo eccedente le 200 ore annue, secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore;

b) nell'articolo è opportuno inserire una specifica disposizione con la quale si precisi il raccordo tra il nuovo stato giuridico dei ricercatori universitari e lo *status* del personale non docente dell'Università, quale definito dalla recente legislazione in materia.

DISEGNO DI LEGGE n. 1352

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Stato giuridico dei ricercatori universitari**Art. 1.***(Ruolo dei ricercatori universitari)*

1. È istituito il ruolo dei ricercatori universitari.

2. I ricercatori contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e svolgono compiti di ricerca secondo modalità definite dal consiglio di dipartimento o di istituto cui appartengono.

3. Essi devono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti; possono adempiere compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta ed accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale.

4. I ricercatori svolgono compiti di assistenza didattica mediante esercitazioni, collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea o di diploma, attività di seminario e tutoriali, sia nei corsi di laurea che nelle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione; possono altresì essere chiamati a far parte delle commissioni di profitto.

Art. 2.*(Accesso al ruolo)*

1. Sono ammessi a partecipare al concorso per l'accesso al ruolo dei ricercatori colo-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Stato giuridico dei ricercatori universitari, norme sui concorsi e per il riequilibrio della docenza**TITOLO I****RICERCATORI UNIVERSITARI****CAPO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***(Istituzione del ruolo dei ricercatori)*

1. È istituito il ruolo dei ricercatori per la formazione scientifica e didattica dei giovani studiosi.

2. I ricercatori svolgono compiti di ricerca e di didattica secondo le modalità e con le garanzie stabilite dalla presente legge.

3. I ricercatori, dopo quattro anni dal loro ingresso in ruolo, sono sottoposti al giudizio di conferma.

Art. 2.*(Reclutamento dei ricercatori)*

1. L'accesso al ruolo dei ricercatori avviene mediante concorsi decentrati per titoli ed esami, presso le singole sedi universitarie, banditi per gruppi di discipline determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. Possono partecipare ai predetti concorsi coloro che, in possesso della laurea o di titolo equipollente conseguito presso università straniera, non abbiano superato il trentesimo anno di età. Per i gruppi di discipline mediche il limite di età è elevato a 32 anni. I concorsi sono banditi con decreto del rettore della università, previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione. Il bando è pubblicato

(Segue: *Testo del Governo*)

ro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca.

2. Il concorso è bandito dal Ministro della pubblica istruzione e si svolge su base nazionale. Sono messi a concorso i posti di ricercatore vacanti presso ciascuna sede universitaria e per i quali alla data del bando non sia in corso la eventuale procedura di trasferimento.

3. La commissione giudicatrice è composta per ogni settore disciplinare da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, eletti dai rispettivi docenti del settore disciplinare.

4. Il concorso consiste in due prove scritte, una delle quali può essere eventualmente sostituita da una prova pratica, ed in una prova orale, intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento al settore disciplinare per il quale il candidato si presenta, e in un giudizio su eventuali titoli scientifici o altri titoli valutabili. Con la prova orale il candidato deve dimostrare altresì una buona conoscenza di una lingua straniera.

5. Per i singoli settori il Consiglio universitario nazionale determina i programmi relativi alle prove scritte e alla prova orale e la ripartizione del punteggio riservato alla commissione per la valutazione delle prove scritte, della prova orale e dei titoli scientifici o altri titoli valutabili.

6. Al termine dei lavori la commissione, sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato, formula la graduatoria di merito.

Art. 3.

(*Nomina dei ricercatori*)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, riconosciuta la regolarità degli atti, approva la graduatoria e nomina i vincitori, assegnando la sede sulla base della richiesta degli stessi secondo l'ordine di graduatoria.

2. Il rapporto di lavoro dei ricercatori, in relazione a quanto previsto nel successi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le commissioni giudicatrici sono composte di tre membri, di cui due professori ordinari ed uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, dei corrispondenti raggruppamenti disciplinari, designati dal Consiglio universitario nazionale. In caso di rinuncia per motivato impedimento dei docenti sorteggiati, si provvede mediante ulteriore sorteggio tra i restanti designati.

3. Per la valutazione dei candidati le commissioni dispongono di un massimo di cento punti dei quali cinquanta riservati ai titoli e cinquanta alle prove di esame. Sono da considerare fra i titoli i diplomi di studio postuniversitario, conseguiti in Italia o all'estero, ed i lavori scientifici. Al dottorato di ricerca, o al titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono attribuiti quindici punti. La dissertazione scientifica, prevista per il conseguimento del dottorato di ricerca o del titolo equipollente, è valutata mediante attribuzione di ulteriore punteggio fra i lavori scientifici. In caso di mancanza del dottorato di ricerca, o del titolo equipollente, non possono essere comunque attribuiti agli altri titoli più di trentacinque punti.

4. Gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali può essere eventualmente sostituita da una prova pratica, ed in una prova orale intese ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati, con riferimento al gruppo di discipline per il quale è bandito il concorso. Nella prova orale i candidati sono chiamati a discutere i titoli scientifici presentati e le prove scritte, ed a dimostrare l'uso corrente di una lingua straniera ed una buona conoscenza di una seconda lingua straniera, scelte entrambe dal candidato. A tal fine la commissione può essere integrata da esperti.

5. Il Ministro della pubblica istruzione determina per i singoli gruppi di discipline con proprio decreto e su conforme parere

(Segue: *Testo del Governo*)

vo articolo 7, può essere a tempo parziale, nel qual caso ha la durata inderogabile di sette anni dalla nomina.

Art. 4.

(Programmazione dell'attività scientifica e didattica dei ricercatori)

La utilizzazione dei ricercatori avviene, per lo svolgimento dei compiti di ricerca, sulla base di un piano definito annualmente dall'interessato e approvato dal direttore di dipartimento o di istituto, sentita la giunta di dipartimento o il consiglio di istituto, e, per lo svolgimento dei compiti di assistenza didattica, sulla base di un piano definito annualmente dal consiglio di corso di laurea o della scuola, in relazione alle ricerche in atto o svolte, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla giunta di dipartimento o dal consiglio d'istituto.

Art. 5.

(Incompatibilità)

1. L'ufficio di ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria o comunque di attività imprenditoriali e con altri rapporti di impiego pubblici e privati.

2. I ricercatori non possono svolgere attività libere professionali connesse all'iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza.

3. Si applicano ai ricercatori le norme sulle situazioni di incompatibilità e il collocamento in aspettativa obbligatoria previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. In caso di inosservanza delle norme sulle incompatibilità di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del Consiglio universitario nazionale i programmi relativi alle prove scritte ed alla prova orale, nonché la ripartizione dei punti attribuibili dalle commissioni nella valutazione delle prove scritte, della prova orale e dei titoli, nell'ambito dei criteri fissati dal comma 3.

6. Al termine dei lavori le commissioni, sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato, formulano la graduatoria di merito e designano i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

7. I vincitori sono nominati con decreto del rettore per il gruppo di discipline al quale si riferisce il concorso.

Art. 3.

(Organico del ruolo dei ricercatori)

1. Entro due anni dall'approvazione di nuovi ordinamenti didattici, e comunque entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, in coerenza con gli obiettivi definiti dal piano quadriennale di sviluppo universitario, fissa per ciascuna università la pianta organica dei posti nel ruolo dei ricercatori.

2. La pianta organica di ciascuna università è commisurata, in ragione del numero degli studenti iscritti, alle funzioni scientifiche e didattiche dei dipartimenti, dei corsi di laurea e di diploma, nonché delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione.

3. In prima attuazione della presente legge l'organico dei ricercatori universitari è corrispondente al numero dei posti dei ricercatori in servizio nel ruolo di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e di quelli per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risulti già bandito il concorso.

4. In aggiunta ai posti di cui al comma 3, nei primi quattro anni di attuazione del-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

(*Orario di servizio e trattamento economico*)

1. L'attività di servizio per la partecipazione ai programmi di ricerca è fissata dalla giunta di dipartimento o dal consiglio di istituto.

2. Per lo svolgimento dei compiti di assistenza didattica i ricercatori sono tenuti ad un impegno orario annuo di almeno 350 ore ripartite settimanalmente.

3. Il trattamento economico iniziale dei ricercatori è pari a quello fissato dal primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571; dopo il terzo anno il trattamento e lo sviluppo della relativa progressione economica sono determinati con i criteri stabiliti dal secondo comma dello stesso articolo 4.

Art. 7.

(*Rapporto di lavoro a tempo parziale*)

1. All'atto della nomina è consentita la opzione, per una sola volta ed in maniera irreversibile, per un rapporto di lavoro a tempo parziale della durata di sette anni non prorogabile, nè rinnovabile. Alla scadenza cessa il relativo rapporto di impiego.

2. Il trattamento economico per il rapporto di lavoro a tempo parziale è pari al 50 per cento del trattamento economico globale previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.

3. L'impegno orario complessivo dei ricercatori a tempo parziale per lo svolgimento dei compiti di assistenza didattica e per la partecipazione ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti è di 20 ore settimanali.

4. Ai ricercatori a tempo parziale non si applicano le incompatibilità con l'esercizio di libere attività professionali previste dal precedente articolo 5.

5. Ai ricercatori, che cessano dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la presente legge sono attribuiti e messi a concorso 1.000 posti di ricercatore per ciascuno dei primi due anni e 500 posti per ciascuno dei due anni successivi, oltre quelli previsti dall'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per concorsi liberi, non ancora banditi all'entrata in vigore della presente legge. Tali posti sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, tra le università ed assegnati alle facoltà sulla base delle indicazioni risultanti dal piano quadriennale di sviluppo universitario.

5. I posti del ruolo dei ricercatori che si rendono vacanti sino all'adozione della pianta organica di cui al comma 1 sono riassorbiti allorchè nella facoltà in cui il posto si è reso disponibile il numero complessivo dei posti di ricercatore ecceda la metà del numero dei posti di professore ordinario, anche se non ricoperti.

6. I posti non riassorbiti ai sensi del comma 5 sono immediatamente disponibili presso le medesime facoltà nelle quali si verifica la vacanza.

Art. 4.

(*Compiti ed impegno dei ricercatori fino al superamento del giudizio di conferma*)

1. Le funzioni ed i compiti dei ricercatori fino al superamento del giudizio di conferma, definiti nel presente articolo, sono finalizzati alla formazione scientifica e didattica degli stessi.

2. Per l'assolvimento dei propri compiti di ricerca i ricercatori sono tenuti ad afferrare ad un dipartimento od istituto. La scelta è vincolante fino al superamento del giudizio di conferma di cui all'articolo 6.

3. L'attività dei ricercatori si svolge, relativamente ai compiti di ricerca, sulla base di un piano definito annualmente dall'interessato ed approvato dal direttore del dipar-

(Segue: *Testo del Governo*)

manca della necessaria anzianità di servizio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 124 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 8.

(Verifica periodica dell'attività didattica e scientifica)

1. Il ricercatore è tenuto a presentare ogni biennio al consiglio di dipartimento o di istituto una relazione sul lavoro scientifico e sull'attività didattica svolta.

2. Il consiglio di dipartimento o di istituto cui appartiene il ricercatore formula il proprio giudizio sul lavoro scientifico e sull'attività didattica svolta, sentiti per quest'ultima i consigli delle strutture presso le quali l'attività è stata svolta.

3. Il consiglio di dipartimento o di istituto può sospendere l'accesso ai fondi di ricerca qualora per due bienni consecutivi il giudizio motivato sul lavoro scientifico del ricercatore sia stato espresso in termini negativi.

Art. 9.

(Partecipazione agli organi dell'università)

1. I ricercatori fanno parte del consiglio di dipartimento o del consiglio d'istituto, in numero pari al 10 per cento dei ricercatori appartenenti al dipartimento o all'istituto, dovendosi comunque assicurare la presenza di almeno un ricercatore.

2. I ricercatori possono far parte, altresì, della giunta di dipartimento ed esercitano l'elettorato attivo e passivo per la partecipazione a tutti gli altri organi universitari, analogamente a quanto previsto per la componente dei ricercatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

timento o dell'istituto, sentita la giunta di dipartimento o il consiglio di istituto; relativamente ai compiti di assistenza didattica, sulla base di un piano definito annualmente dal presidente del consiglio di corso di laurea o della scuola in relazione alle ricerche in atto o svolte, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla giunta di dipartimento o dal consiglio di istituto.

4. Per attività di ricerca su temi di propria scelta, i ricercatori indicano il professore ordinario od associato che sovrintende ad essa.

5. I ricercatori svolgono, ai fini della formazione didattica ed in relazione alle ricerche da essi condotte, compiti di assistenza didattica ed attività tutoria degli studenti.

6. I ricercatori possono assistere le commissioni degli esami di profitto ma non possono essere chiamati a farne parte ad alcun titolo.

7. In nessun caso i compiti svolti dai ricercatori possono essere sostitutivi di quelli affidati istituzionalmente ai professori di ruolo.

8. Per lo svolgimento dei compiti di assistenza didattica i ricercatori sono tenuti ad un impegno orario annuo di 200 ore.

Art. 5.

(Verifica dell'attività di ricerca e di assistenza didattica)

1. Al compimento del quadriennio di permanenza in ruolo il ricercatore è tenuto a presentare, alla giunta del dipartimento o al consiglio dell'istituto cui afferisce, un rapporto sulle attività svolte, di ricerca e di assistenza didattica, e la documentazione relativa alla produzione scientifica.

2. La giunta di dipartimento o il consiglio di istituto formula, entro un mese, una propria relazione motivata sull'attività svolta dal ricercatore e sulla sua produzione scientifica, da trasmettere alla commissione di cui all'articolo 6.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 10.

(*Trasferimenti*)

1. I ricercatori possono essere trasferiti a domanda nei posti vacanti della stessa o di altra università nell'ambito del settore disciplinare per il quale hanno vinto il concorso.

2. Per la procedura di trasferimento si osservano le disposizioni vigenti per i professori universitari di ruolo, intendendosi sostituito al consiglio di facoltà il consiglio di dipartimento o di istituto, a seconda che il posto appartenga all'una o all'altra struttura.

Art. 11.

(*Mobilità*)

1. I ricercatori che non hanno optato per il rapporto di lavoro a tempo parziale, con il proprio consenso e previo nulla osta del consiglio di dipartimento o di istituto di appartenenza, possono essere distaccati presso università o centri di ricerca italiani ed esteri su loro richiesta.

2. Il distacco può avere la durata massima di tre anni accademici anche consecutivi in un decennio.

3. Il ricercatore che ha ottenuto il distacco conserva il trattamento economico in godimento ed il servizio prestato è valutato a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione economica e di carriera.

Art. 12.

(*Collocamento a riposo*)

1. I ricercatori, che non hanno optato per il rapporto di lavoro a tempo parziale, permangono in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. Essi sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Giudizio di conferma in ruolo*)

1. Il giudizio di conferma in ruolo, di cui all'articolo 1, comma 3, è formulato da una commissione nazionale composta, per ogni gruppo di discipline, di tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte annualmente su un numero triplo di docenti, dei corrispondenti raggruppamenti disciplinari, designati dal Consiglio universitario nazionale.

2. La commissione valuta l'attività di ricerca e di assistenza didattica, anche sulla base della relazione della giunta di dipartimento o del consiglio di istituto, formula la propria valutazione sulla produzione scientifica del ricercatore ed esprime il motivato giudizio complessivo, positivo o negativo, ai fini della conferma.

3. Nel caso in cui il giudizio non sia stato positivo, il ricercatore viene sottoposto entro l'anno successivo ad un nuovo giudizio di conferma, che sarà formulato da una diversa commissione nazionale.

4. Qualora neanche il secondo giudizio sia positivo, il ricercatore decade dall'impiego.

Art. 7.

(*Compiti ed impegno dei ricercatori confermati*)

1. I ricercatori confermati contribuiscono alla ricerca universitaria secondo programmi definiti dalla giunta di dipartimento o dal consiglio di istituto e sviluppano le loro autonome ricerche con possibilità di accesso ai fondi di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. I ricercatori confermati possono svolgere, d'intesa con i rispettivi titolari, corsi integrativi di quelli ufficiali negli insegnamenti impartiti nei corsi di laurea, nelle scuole di specializzazione e nelle scuole dirette

(Segue: *Testo del Governo*)

vo alla data di compimento del predetto limite di età.

Art. 13.

(*Congedi, aspettative e disciplina*)

Ai ricercatori si applicano, in materia di congedi, aspettative e sanzioni disciplinari, le norme previste per i professori universitari di ruolo.

Art. 14.

(*Ricercatori medici*)

I ricercatori medici assumono, per quanto concerne l'assistenza, i diritti, ivi compresa l'integrazione del trattamento economico, e i doveri previsti per il personale medico di corrispondente qualifica del servizio sanitario nazionale, tenuto conto delle funzioni assistenziali dagli stessi svolte in conformità alla corrispondenza o all'assunzione della qualifica superiore di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'impegno orario del relativo rapporto.

Art. 15.

(*Organico dei posti di ricercatore*)

1. La dotazione organica del ruolo dei ricercatori è costituita da 19.000 posti.

2. Di tali posti, 16.000 sono indisponibili in relazione ai posti occupati dai ricercatori del ruolo ad esaurimento di cui al successivo articolo 16 e diventano disponibili man mano che vengono a cessare i posti del ruolo ad esaurimento.

3. I posti di ricercatore sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione tra le università ed assegnati ai dipartimenti ed agli istituti per area di ricerca sulla base delle indicazioni risultanti dai piani di sviluppo quadriennali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a fini speciali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. I ricercatori confermati possono partecipare alle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia ed alle commissioni di laurea anche come correlatori.

3. In nessun caso i compiti svolti dai ricercatori possono essere sostitutivi di quelli affidati istituzionalmente ai professori di ruolo.

4. Per le funzioni didattiche i ricercatori confermati sono tenuti ad un impegno orario annuo di non più di 300 ore. I ricercatori confermati sono inoltre tenuti ad assicurare il loro impegno per le attività collegiali negli Atenei, ove investiti della relativa rappresentanza.

Art. 8.

(*Collocamento in altro ruolo*)

1. I ricercatori confermati che non abbiano vinto un concorso a posti di professore universitario di ruolo nel periodo entro il quale sono stati espletati, a decorrere dalla loro conferma, tre concorsi a posti di professore associato per i raggruppamenti disciplinari corrispondenti a quello di appartenenza, possono essere immessi a domanda nei ruoli di altra Amministrazione, secondo le modalità previste dall'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come integrato dall'articolo 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, e dall'articolo 7 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

2. I ricercatori confermati, che entro due anni dal compimento del periodo di cui al comma 1 non siano stati immessi nei ruoli di altra Amministrazione, sono collocati in soprannumero in altro ruolo del personale non docente, non dirigente, delle università, per accedere al quale è richiesto il possesso del diploma di laurea. Il collocamento in altro ruolo universitario è disposto dal retto-

(Segue: *Testo del Governo*)

4. In prima applicazione della presente legge, i 3.000 nuovi posti di ricercatore sono coperti mediante concorsi da bandire con cadenza biennale in ragione di 1.000 posti per ogni biennio.

5. Relativamente al primo contingente di 1.000 posti sono ammessi tuttavia al concorso anche coloro che sono sprovvisti del titolo di dottore di ricerca, titolo valutabile in tale concorso come titolo accademico. I vincitori, sprovvisti del titolo di dottore di ricerca, sono soggetti dopo un triennio dalla nomina al giudizio di conferma di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

6. Per lo svolgimento dei concorsi previsti dalla presente legge, per quanto non disciplinato diversamente, si applicano le norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 16.

*(Regime transitorio
dei ricercatori in servizio)*

1. L'attuale ruolo dei ricercatori universitari previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è trasformato in ruolo ad esaurimento.

2. I relativi posti che si rendono mano vacanti si estinguono e determinano la disponibilità di altrettanti posti della dotazione organica di cui al precedente articolo 15. L'estinzione è operata sul posto che resta vacante a seguito dell'eventuale procedura di trasferimento di altro ricercatore del ruolo ad esaurimento, previo assenso del consiglio di dipartimento o di istituto di appartenenza.

3. Ai ricercatori confermati secondo il precedente ordinamento è consentito optare per la durata di un biennio, rinnovabile, per il regime di impegno a tempo definito, al quale si applicano le norme e il trattamento economico previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, ferma restando la perma-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

re, sentiti il senato accademico e l'interessato.

Art. 9.

(Partecipazione agli organi dell'Università)

1. I ricercatori partecipano alle riunioni del consiglio di dipartimento o del consiglio di istituto; fino al superamento del giudizio di conferma, il loro voto ha carattere consultivo.

2. Per la partecipazione dei ricercatori agli altri organi dell'università si applicano le corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; per la rappresentanza nei consigli di facoltà, si applicano le disposizioni dell'articolo 94, terzo comma, del predetto decreto.

Art. 10.

(Incompatibilità e regime di impegno)

1. L'ufficio di ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria o comunque di attività imprenditoriali e con altri rapporti di impiego pubblici e privati.

2. I ricercatori confermati possono optare per il regime di impegno a tempo definito. L'opzione obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

3. I ricercatori non possono svolgere, fino al superamento del giudizio di conferma, attività libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza.

4. Si applicano ai ricercatori le norme sulle situazioni di incompatibilità e sul collocamento in aspettativa obbligatoria previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

5. In caso di inosservanza delle norme sulle incompatibilità di cui ai precedenti

(Segue: *Testo del Governo*)

nenza in servizio ai sensi del penultimo comma dell'articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

4. Uguale facoltà è concessa ai ricercatori in servizio per tutta la durata del periodo di straordinariato.

5. Per la programmazione e lo svolgimento dell'attività scientifica e didattica dei ricercatori universitari del ruolo ad esaurimento si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 4 e 6.

6. Per la determinazione del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano i criteri di determinazione previsti rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 succitato.

7. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i ricercatori di cui ai precedenti commi sono tenuti ad esercitare la prima opzione per il tempo definito.

Art. 17.

(*Norma abrogativa*)

È abrogata ogni disposizione relativa ai ricercatori universitari in contrasto con la presente legge; per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

commi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 11.

(*Attività di servizio
e trattamento economico*)

1. L'attività di servizio per la partecipazione ai programmi di ricerca è fissata dalla giunta di dipartimento o dal consiglio di istituto, secondo le specifiche esigenze dei dipartimenti od istituti medesimi.

2. Il trattamento economico dei ricercatori fino al superamento del giudizio di conferma è quello stabilito dall'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, e successive modificazioni.

3. Il trattamento economico dei ricercatori confermati è quello stabilito dall'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, e successive modificazioni. Il trattamento economico nel caso di opzione per il regime di impegno a tempo definito è pari al 50 per cento del trattamento economico globale previsto per il regime di impegno a tempo pieno.

4. La progressione economica dei ricercatori confermati non può comunque prevedere più di quattro scatti biennali di anzianità.

Art. 12.

(*Mobilità*)

1. I ricercatori, su loro richiesta e con delibera della giunta del dipartimento o del consiglio dell'istituto cui afferiscono, possono svolgere attività di studio per un periodo complessivamente non superiore a due anni presso università o istituti di ricerca italiani, esteri ed internazionali.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(Congedi, aspettative e disciplina)

1. Ai ricercatori si applicano, in materia di congedi, aspettative e sanzioni disciplinari, le norme previste per i professori universitari di ruolo in quanto compatibili.

Art. 14.

(Trasferimento dei ricercatori universitari)

1. Fino all'adozione della pianta organica di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito il trasferimento dei ricercatori da una facoltà all'altra di una stessa università, per il medesimo gruppo disciplinare, su deliberazione del senato accademico, d'intesa con gli interessati e con le facoltà tra le quali si opera il trasferimento.

Art. 15.

(Ricercatori medici)

1. I ricercatori medici che esplicano attività assistenziale assumono i diritti, ivi compresa l'integrazione del trattamento economico, ed i doveri previsti per il personale medico di corrispondente qualifica del Servizio sanitario nazionale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla corrispondenza funzionale, l'attribuzione della qualifica superiore e l'impegno orario del relativo rapporto.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

(Norme concernenti i ricercatori universitari provenienti dal ruolo istituito dal decreto presidenziale n. 382 del 1980)

1. Ai ricercatori universitari provenienti dal ruolo di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1980, n. 382, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) sono sottoposti al giudizio di conferma secondo le modalità previste dal predetto decreto presidenziale;

b) mantengono il trattamento economico e la progressione di carriera in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) indicano, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge e nell'ambito della facoltà cui appartengono, il dipartimento od istituto al quale intendono afferire.

2. Salvo quanto stabilito al comma 3, ai ricercatori universitari indicati al comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Essi sono collocati in soprannumero nel ruolo istituito dall'articolo 1 qualora, se già confermati all'entrata in vigore della presente legge, non vincano un concorso a posti di professore universitario di ruolo nel periodo entro il quale saranno espletati i primi tre concorsi a posti di professore associato, banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge per i raggruppamenti disciplinari corrispondenti a quello di appartenenza; se ancora non confermati, il collocamento in soprannumero è disposto dopo l'espletamento dei primi tre concorsi banditi successivamente al superamento del giudizio di conferma.

3. I ricercatori universitari indicati al comma 1 possono richiedere in ogni momento il collocamento in altro ruolo, da effettuare con le modalità di cui all'articolo 8.

4. Fermo quanto disposto all'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 477, ai ricercatori universitari indicati al comma 1 del presente articolo possono essere conferite supplenze nei corsi di laurea e nelle scuole dirette a fini speciali fino all'espletamento del primo concorso a posti di professore associato, per lo stesso raggruppa-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mento disciplinare, bandito successivamente al conferimento della supplenza.

Art. 17.

(*Norma transitoria*)

1. Nei primi due anni di attuazione della presente legge i limiti di età di cui all'articolo 2, comma 1, sono rispettivamente elevati a 33 ed a 35 anni.

Art. 18.

(*Norma abrogativa e finale*)

1. È abrogata ogni disposizione relativa ai ricercatori universitari in contrasto con la presente legge; per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

TITOLO II

NORME SUI CONCORSI
E PER IL RIEQUILIBRIO DELLA DOCENZA

Art. 19.

(*Concorsi*)

1. I posti del ruolo dei professori ordinari e di quello dei professori associati che si rendano annualmente vacanti e per i quali non sia stata attivata la procedura di trasferimento sono messi inderogabilmente a concorso con frequenza biennale e ad anni alterni per l'una e per l'altra fascia. Ove le facoltà non abbiano attivato le procedure previste dalla legge sui posti di professore universitario di ruolo resisi vacanti in ciascun biennio, i posti stessi concorrono a formare la dotazione disponibile per una nuova assegnazione.

2. Il primo concorso a posti di professore universitario della prima fascia sarà bandito entro un anno dall'entrata in vigore

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della presente legge. Unitamente ai posti resisi nel frattempo vacanti, sarà assegnato a detto concorso un terzo dei posti ancora disponibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Gli ulteriori due terzi saranno assegnati, rispettivamente, ai due successivi concorsi.

3. Il primo concorso a posti di professore universitario della seconda fascia sarà bandito entro il secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge. Unitamente ai posti resisi nel frattempo vacanti, sarà assegnata a detto concorso la metà dei posti ancora disponibili ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. L'ulteriore metà dei suddetti posti sarà assegnata al successivo concorso.

4. Le commissioni dei concorsi a posti di professore universitario devono essere convocate entro un mese dall'insediamento e devono concludere i lavori entro i successivi otto mesi a pena di decadenza. I membri della commissione giudicatrice dichiarata decaduta non possono far parte di quella che verrà costituita in sostituzione della prima.

5. Le commissioni dei concorsi a posti di professore universitario della prima fascia sono formate secondo il sistema misto, per sorteggio ed elettivo, previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 20.

(Criteri di attribuzione dei posti di professore associato ai raggruppamenti disciplinari)

1. Per ciascuna delle prime due tornate dei concorsi a posti di professore universitario della seconda fascia di cui all'articolo 19, banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il 30 per cento dei posti di nuova istituzione è

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

attribuito, su base nazionale, ai singoli raggruppamenti disciplinari, in proporzione al numero dei ricercatori confermati in servizio facenti parte dei gruppi disciplinari corrispondenti.

Art. 21.

(Piante organiche)

1. Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, in coerenza con gli obiettivi definiti dal piano quadriennale di sviluppo universitario, fissa per ciascuna università la pianta organica dei posti nel ruolo dei professori associati.

2. La pianta organica di ciascuna università è commisurata, in ragione del numero degli studenti iscritti, alle funzioni scientifiche e didattiche dei dipartimenti, dei corsi di laurea e di diploma, nonché delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione.

Art. 22.

(Procedure e criteri per il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato)

1. In prima attuazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, in coerenza con gli obiettivi definiti dal piano quadriennale di sviluppo universitario, sulla base di un piano di riequilibrio emanato con proprio decreto, esclude dal riassorbimento previsto dall'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, posti di professore associato in soprannumero la cui conservazione sia necessaria per il riequilibrio della docenza in ambito disciplinare e territoriale, entro il limite massimo di cinquemila posti.

2. Il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato, di cui all'articolo 21, terzo comma, del decreto del Pre-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si effettua, qualora non sia stato escluso ai sensi del comma 1 dal presente articolo, al momento in cui si verifica la vacanza, senza dar luogo a procedure di trasferimento.

3. Dopo la definizione delle piante organiche dei professori associati, ai sensi dell'articolo 21 della presente legge, sono soggetti al riassorbimento i posti di professore associato, non previsti nella pianta organica della singola università, che si rendono vacanti.

Art. 23.

(Periodi di esclusive attività di ricerca dei professori universitari)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori universitari di ruolo di entrambe le fasce, su loro richiesta e con deliberazione del consiglio del dipartimento cui afferiscono, possono essere destinati a compiti di esclusiva ricerca nell'ambito delle ricerche condotte dal dipartimento medesimo.

2. Il periodo da dedicare ad esclusive attività di ricerca, sia ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sia ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può superare nel complesso i tre anni accademici in un decennio.

DISEGNO DI LEGGE N. 295

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DELLA PORTA
ED ALTRI

Articolo unico.

L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando non si sarà provveduto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, in materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi, si applicano, per i ricercatori universitari, le norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo ».

DISEGNO DI LEGGE N. 1152

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SANTALCO ED ALTRI

Art. 1.*(Ruolo dei professori universitari)*

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. - *Ruolo dei professori universitari.* — Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

- a) professori ordinari e straordinari;
- b) professori associati;
- c) ricercatori.

Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nella unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, inquadrandoli in tre fasce di carattere funzionale con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.

I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.

Possono essere chiamati a cooperare alle attività di docenza professori a contratto, ai sensi dell'articolo 25.

Non è consentito il conferimento di incarichi di insegnamento ».

Art. 2.*(Piano di sviluppo dell'università. Individuazione e ripartizione dei posti di professore universitario di ruolo da bandire per concorso)*

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - *Piano di sviluppo dell'università. Individuazione e ripartizione dei posti di professore universitario di ruolo da*

bandire per concorso. — Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni delle università, che acquisiscono il parere delle facoltà, nonché delle ipotesi di vincolo di entrata — formulate dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze nonché del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica — elabora ogni quadriennio, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), un piano di sviluppo dell'università ai fini dell'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche, con particolari previsioni di spesa, e individua i settori disciplinari da sviluppare e le modalità per il loro incremento nel quadriennio, tenuto conto della dinamica accertata e presunta della popolazione studentesca nei diversi corsi di laurea, del relativo numero di professori di ruolo afferenti ai corsi, dei programmi di sviluppo della ricerca scientifica e dei prevedibili sbocchi professionali nei diversi settori nonché delle necessità di riequilibrio fra le diverse sedi.

Per predisporre il piano quadriennale di sviluppo il Consiglio universitario nazionale formula preventivamente i raggruppamenti di discipline ed indica i criteri oggettivi per la ripartizione dei nuovi posti fra le facoltà.

Lo schema del piano di sviluppo formulato dal Ministro è trasmesso, almeno sei mesi prima dell'inizio del quadriennio cui si riferisce, alle università affinché esprimano le loro osservazioni entro i successivi tre mesi. Scaduto tale termine, il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, che deve pronunciarsi nel termine di due mesi, adotta, con proprio decreto, il piano di sviluppo.

Almeno tre mesi prima dell'inizio del biennio cui si devono riferire i bandi di concorso, i rettori inoltrano al Ministro le richieste formulate dai consigli di facoltà, sentiti i consigli di corso di laurea, per i nuovi posti di professore di ruolo, divisi per raggruppamento disciplinare e per corsi, indicando per ciascuna facoltà e corso di laurea gli insegnamenti ad essi afferenti, il numero dei professori di ruolo in servizio,

distinti per raggruppamenti disciplinari, ed il numero degli studenti iscritti per ciascun anno di corso degli ultimi tre anni.

Il Ministro della pubblica istruzione provvede alle relative assegnazioni, procedendo anche ad un confronto delle esigenze delle diverse facoltà.

L'assegnazione dei nuovi posti di professore di ruolo è effettuata sulla base del piano, su richiesta delle facoltà interessate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche individuate nel piano di sviluppo delle università di cui ai precedenti commi.

Il primo piano quadriennale riguarda il quadriennio che ha inizio con l'anno accademico 1982-1983. Per gli anni accademici 1980-1981 e 1981-1982 il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, formula un piano biennale transitorio, che tiene conto anche delle esigenze delle nuove università di cui si programma l'istituzione o la statizzazione. Tale piano biennale indica i termini entro i quali i consigli di facoltà, sentiti i consigli di corso di laurea, devono formulare le richieste per i posti di professore di ruolo relativi al primo biennio ».

Art. 3.

(Distinzione dei ricercatori)

I ricercatori universitari si distinguono in:

- a) ricercatori;
- b) ricercatori confermati.

Il vincitore del relativo concorso assume, all'atto della nomina, la qualifica di ricercatore.

Dopo tre anni di servizio il ricercatore è sottoposto a giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni gruppo di discipline, da tre docenti di ruolo, di cui uno ordinario, uno associato ed un ricercatore confermato, estratti a sorte ciascuno all'interno di una terna di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale tra i docenti del medesimo gruppo di discipline.

Tale giudizio consiste nella verifica dell'attività didattica e scientifica svolta dal ricercatore e, se sfavorevole, deve essere congruamente motivato.

Il ricercatore in possesso del titolo di dottore di ricerca può chiedere di essere sottoposto al giudizio di conferma prima dei tre anni di cui al precedente terzo comma.

Art. 4.

(Funzioni dei ricercatori universitari)

I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono funzioni didattiche integrative dei corsi d'insegnamento ufficiali. Tra tali funzioni sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali.

I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono funzioni di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Svolgono, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati secondo modalità definite dal consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali e attività di seminario su loro richiesta e su temi di loro scelta.

Per le funzioni didattiche il ricercatore è tenuto ad un impegno non superiore a 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore è inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali negli atenei, ove investito della relativa rappresentanza.

Le funzioni didattiche e di ricerca scientifica sono svolte dai ricercatori secondo le modalità definite, sentito il ricercatore interessato, rispettivamente dal consiglio del corso di laurea e dal dipartimento,

se costituito, ovvero dal consiglio dell'istituto nel quale il ricercatore è inserito per l'attività di ricerca.

Art. 5.

(Inamovibilità e trasferimenti).

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. - *Inamovibilità e trasferimenti.* — I professori di ruolo sono inamovibili e non sono tenuti a prestare giuramento.

I professori ordinari, gli associati, nonché i ricercatori confermati possono essere trasferiti, a domanda, ad altro insegnamento della stessa facoltà o di altra facoltà della stessa università, ovvero, dopo un triennio di servizio prestato nella medesima università, anche ad altra università, con le procedure di cui all'articolo 93 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno di permanenza nell'università ».

Il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Per i trasferimenti dei ricercatori confermati si applicano le stesse norme previste per gli assistenti di ruolo in numero o in soprannumero ».

Per quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge nei trasferimenti dei ricercatori confermati, di cui al precedente comma, si prescinde dal nulla osta della facoltà di appartenenza per il trasferimento con il posto di ruolo di cui alla legge 12 febbraio 1977, n. 34.

Art. 6.

(Verifica periodica dell'attività didattica e scientifica dei ricercatori universitari).

Il ricercatore confermato è tenuto a presentare ogni triennio al consiglio di facoltà una relazione sul lavoro scientifico e sulla

attività didattica integrativa svolta. Il consiglio di facoltà formula il proprio giudizio sulla base dei pareri espressi dai consigli di corso di laurea, per l'attività didattica, e dai dipartimenti o dai consigli degli istituti nei quali il ricercatore ha operato, per il lavoro scientifico.

Il consiglio di facoltà riferisce sulle relazioni presentate dai ricercatori nel rapporto annuale sullo stato della ricerca da inviare anche al senato accademico, che ne tiene conto in sede di parere sulla ripartizione dei fondi per la ricerca a disposizione dell'ateneo.

Il ricercatore confermato può continuare ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca subordinatamente alla presentazione di risultati scientifici, originali e documentati, consultabili presso l'istituto o il dipartimento di appartenenza.

Art. 7.

(Tempo pieno e tempo definito).

Le norme di cui agli articoli 11, relativo al tempo pieno e al tempo definito, 36, relativo alla progressione economica del ruolo dei professori universitari, e 39, relativo all'assegno aggiuntivo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano anche ai ricercatori universitari.

Art. 8.

(Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca)

Il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« I professori ordinari, straordinari ed associati possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali ».

Art. 9.

(Inosservanza del regime delle incompatibilità).

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Art. 15. - *Inosservanza del regime delle incompatibilità.* — Nel caso di divieto di cumulo dell'ufficio di professore di ruolo o fuori ruolo con altri impieghi pubblici o privati, l'assunzione del nuovo impiego pubblico comporta la cessazione di diritto dall'ufficio di professore, salvo quanto disposto dal precedente articolo 14.

Nel caso di cumulo con impieghi privati si applicano le disposizioni previste dai successivi commi per l'incompatibilità.

Il professore di ruolo che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal rettore a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il professore decade dall'ufficio.

Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del rettore, sentito il Consiglio universitario nazionale».

Art. 10.

(Supplenze)

In caso di assenza per aspettativa del titolare di un insegnamento ufficiale o in caso di vacanza di un insegnamento ufficiale, qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con professori ordinari, straordinari o associati o con assistenti ordinari dello stesso gruppo di discipline, il ricercatore confermato dello stesso gruppo di discipline è chiamato a supplire il titolare per tutta la durata dell'aspettativa, nel primo caso, e per tutta la durata

dell'anno accademico, nel secondo. Durante la supplenza al ricercatore confermato compete un assegno di importo pari alla differenza fra lo stipendio percepito e quello corrisposto al docente associato di pari anzianità.

Per l'attribuzione di insegnamenti nelle facoltà, dipartimenti o corsi di laurea di nuova istituzione, qualora non sia possibile provvedere ai sensi delle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con il consenso dell'interessato si provvede ai sensi del comma precedente.

Art. 11.

(Collocamento a riposo)

I ricercatori universitari sono collocati a riposo, per raggiunti limiti di età, dal 1° novembre successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 12.

(Riammissione)

Il ricercatore universitario cessato dal servizio per dimissioni o per decadenza dall'impiego, che ne faccia domanda, può essere riammesso in servizio con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale.

La domanda di riammissione in servizio non può essere proposta decorsi quattro anni dalla data di cessazione dal servizio.

Art. 13.

(Congedi, aspettative e incompatibilità)

Il congedo ordinario per i ricercatori universitari è fissato in trenta giorni lavorativi, ai quali vanno aggiunte le sei giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Il congedo ordinario deve essere fruito durante il periodo che va dal termine delle lezioni all'inizio delle lezioni dell'anno accademico successivo.

La concessione di congedi straordinari e di aspettative ai ricercatori è regolata dalle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In casi di eccezionale gravità, la durata delle aspettative, nelle ipotesi in cui sia stato esaurito il periodo massimo, concedibile ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può essere ulteriormente prorogata di dodici mesi.

Le norme di cui agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano anche ai ricercatori universitari.

Le norme di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente i periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori ordinari per attività didattiche e scientifiche anche in università o istituti esteri o internazionali, si applicano anche ai ricercatori confermati.

Art. 14.

(Concorso riservato per il passaggio al ruolo dei professori associati)

Il 30 per cento dei posti disponibili per ogni gruppo di discipline nei concorsi per il ruolo dei professori associati è riservato ai ricercatori che abbiano una anzianità nel ruolo di almeno 10 anni.

Tali ricercatori possono partecipare a non più di tre concorsi riservati purchè non consecutivi.

Art. 15.

(Commissioni giudicatrici)

Il primo comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui un professore

ordinario estratto a sorte da una terna di docenti, titolari delle discipline raggruppate per il concorso, designata dai professori ordinari del gruppo discipline cui afferisce il concorso, un professore associato designato con le stesse modalità previste per il professore ordinario ed un ricercatore confermato estratto a sorte da una terna di ricercatori confermati appartenenti al gruppo di discipline cui afferisce il concorso, designata dal Consiglio universitario nazionale.

Art. 16.

(Conseguimento del titolo di dottore di ricerca)

Il secondo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« I predetti risultati vengono accertati da una commissione nazionale costituita annualmente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per ogni gruppo di discipline e composta da cinque professori di ruolo, di cui due ordinari, due associati ed un ricercatore confermato, estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie comprese nel gruppo stesso, designata in numero triplo dal Consiglio universitario nazionale ».

Art. 17.

(Svolgimento del concorso per l'attribuzione delle borse di studio)

Il sesto comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni sono costituite da tre professori di ruolo di cui uno ordinario, con funzioni di presidente, uno associato e uno ricercatore confermato, estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie del settore cui la scuola appartiene, designati in numero triplo dal Consiglio universitario nazionale ».

Art. 18.

(Strutture dipartimentali)

L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Art. 84. - *Strutture dipartimentali.* — Al dipartimento afferiscono i professori di ruolo, gli assistenti ordinari, il personale amministrativo, tecnico e bibliotecario e ausiliario, del settore di ricerca, degli insegnamenti e delle attività connesse al dipartimento stesso. Al singolo professore o ricercatore è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti o istituti.

Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.

Il dipartimento può articolarsi in sezioni.

Il direttore del dipartimento è eletto tra i professori ordinari, dai professori di ruolo e dagli assistenti ordinari nonchè in prima applicazione dagli aventi titolo ai giudizi di idoneità ad associato o a ricercatore appartenenti al dipartimento medesimo, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive, ed è nominato con decreto del rettore.

Il direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione della giunta promuove le attività del dipartimento, vigila all'osservanza nell'ambito del dipartimento delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Del consiglio di dipartimento fanno parte i professori di ruolo e gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Ne fanno parte inoltre una rappresentanza del personale non docente e degli studenti iscritti al dottorato di ricerca, con modalità da definire.

Il consiglio di dipartimento può inoltre decidere la partecipazione al consiglio stesso, limitatamente alla organizzazione dell'at-

tività didattica, di una rappresentanza eletta degli studenti, con modalità da definire. La giunta è composta da almeno tre professori ordinari, tre professori associati e due ricercatori, oltre che dal direttore e da un segretario amministrativo con voto consultivo. Qualora tali rappresentanze vengano elevate, devono essere mantenute le stesse proporzioni. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

In sede di prima costituzione e comunque per non oltre l'espletamento della seconda tornata di idoneità ad associato ed a ricercatore, l'elettorato passivo previsto per i professori associati è esteso ai professori incaricati da almeno un triennio ed agli assistenti di ruolo ad esaurimento. Quello previsto per i ricercatori, agli aventi titolo all'inquadramento nel rispettivo ruolo ».

Art. 19.

(Attribuzioni del dipartimento)

Il primo comma dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Ferma restando l'autonomia di ogni professore di ruolo e il suo diritto di accedere direttamente, ove non partecipi a programmi di ricerca comune, ai finanziamenti per la ricerca, il dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca; organizza o concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; concorre, in collaborazione con i consigli di corso di laurea o di indirizzo, con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione e ai fini speciali, alla relativa attività didattica ».

Art. 20.

(Istituti)

Il quinto comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio d'istituto è costituito dai professori ordinari, dai professori associati, dagli assistenti ordinari, nonchè da una

rappresentanza dei ricercatori confermati che vi afferiscono in numero pari a quello dei professori associati ».

L'ultimo periodo del settimo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Qualora la coincidenza fra le aree disciplinari di uno o più dipartimenti e di uno o più istituti sia solo parziale, il rettore promuove le opportune intese per la gestione e il finanziamento comune di strutture materiali e servizi, anche nella forma dei centri di cui al successivo articolo 89, ovvero per l'eventuale ripartizione ove si renda necessaria; provvede comunque, osservata la procedura di cui al presente comma, a garantire l'accesso a tali strutture e servizi dei professori di ruolo interessati ».

Art. 21.

(Consigli di corsi di laurea e di indirizzo)

Il terzo comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo è costituito da tutti i professori di ruolo titolari di insegnamenti afferenti al corso o indirizzo, ivi compresi i professori a contratto, da una rappresentanza dei ricercatori confermati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, non superiore ad un quinto dei titolari d'insegnamento, da un rappresentante del personale non docente e da una rappresentanza di tre studenti eleggibile a cinque, qualora gli studenti iscritti al corso superino il numero di duemila. La partecipazione delle diverse componenti avviene nei limiti delle disposizioni che seguono ».

L'ottavo comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti degli studenti partecipano a tutte le sedute dei consigli di corso di laurea o di indirizzo, ad eccezione di

quelle relative a questioni concernenti la destinazione dei posti di ruolo e le persone dei professori di ruolo e, qualora esistano, dei professori incaricati e degli assistenti ordinari ».

Art. 22.

(Consiglio di facoltà)

Il quarto comma dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Nei consigli di facoltà i ricercatori eleggono come propri rappresentanti un numero di ricercatori confermati pari ad un quarto dei ricercatori assegnati alla facoltà e, comunque, non inferiore a tre ».

Il quinto comma dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Per l'elezione del preside l'elettorato passivo compete ai soli professori ordinari. L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati, ai ricercatori e, fino a quando vi saranno, ai professori incaricati stabilizzati ».

Art. 23.

(Consiglio di amministrazione)

Il quinto comma dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Nel consiglio di amministrazione i ricercatori eleggono come propri rappresentanti un numero di ricercatori confermati pari a quello dei professori associati ».

Art. 24.

(Elezioni del rettore)

Il primo comma dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« I rettori delle università sono eletti, tra i professori ordinari e straordinari della

stessa università, da un corpo elettorale composto da tutti i professori di ruolo e, fino all'espletamento delle procedure dell'inquadramento nel ruolo degli associati, dagli incaricati stabilizzati ».

Il secondo comma dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« L'elettorato attivo spetta altresì, finché sussistano, ai rappresentanti nei consigli di facoltà degli assistenti di ruolo e degli incaricati non stabilizzati ».

Art. 25.

(Consiglio universitario nazionale)

Il primo comma dell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« La rappresentanza di cui alla lettera b), comma primo, dell'articolo 1, della legge 7 febbraio 1979, n. 31, nel Consiglio universitario nazionale è sostituita da ventuno professori associati; la rappresentanza di cui alla successiva lettera c) della medesima legge da undici ricercatori universitari confermati, intendendosi altresì sostituiti i professori associati alla componente congiunta degli assistenti ordinari o dei professori incaricati agli effetti delle proporzioni di cui ai commi secondo e quarto del predetto articolo 1 della legge medesima. Qualora nelle università non statali legalmente riconosciute non siano presenti professori associati, i professori ordinari di cui al quarto comma del citato articolo 1 aumentano da uno a due ».

Il sesto comma dell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« L'elettorato attivo per i rappresentanti dei ricercatori universitari spetta ai ricercatori universitari, ai titolari dei contratti e degli assegni biennali. L'elettorato passivo spetta ai soli ricercatori confermati. Successivamente dopo tre anni si provvederà al

rinnovo di tutte le componenti del Consiglio universitario nazionale essendo riservato l'elettorato attivo e passivo per le rappresentanze dei professori associati e dei ricercatori universitari, rispettivamente ai soli professori associati e ai soli ricercatori universitari.

Art. 26.

(Attività assistenziale)

Il primo comma dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Il personale docente di ruolo che esplica attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università, convenzionati ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assumono per quanto concerne l'assistenza, i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale in conformità ai criteri fissati nei successivi commi e secondo le modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui al citato articolo 39. Dell'adempimento di tali doveri detto personale risponde alle autorità accademiche competenti in relazione al loro stato giuridico ».

Art. 27.

(Trattamento di quiescenza)

Ai fini dell'individuazione del trattamento di quiescenza dei ricercatori si applicano le norme di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 28.

(Disciplina)

Per provvedimenti disciplinari a carico dei ricercatori si applicano le norme pre-

viste per gli assistenti ordinari. Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione che decide su parere conforme del Consiglio universitario nazionale.

Art. 29.

(Trattamento economico)

Il trattamento economico dei ricercatori è pari al 70 per cento di quello dei professori associati di pari anzianità di servizio.

Art. 30.

(Adeguamento delle università non statali)

Le università non statali che non applicano le norme di cui alla presente legge ai ricercatori in servizio presso di esse non sono ammesse ai finanziamenti o contributi pubblici.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma i ricercatori possono ottenere il trasferimento ad altra università, a prescindere dal parere dell'università presso la quale prestano servizio.

Art. 31.

(Passaggio ad altre amministrazioni)

I ricercatori confermati, dopo almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio, possono chiedere il passaggio ad altro ufficio di amministrazioni pubbliche per svolgere attività coerenti con la professionalità acquisita.

L'inquadramento avviene per quelle qualifiche cui corrisponde una retribuzione annua lorda iniziale non inferiore a quella rispettiva di provenienza.

L'anzianità di servizio viene fatta salva ai fini dell'inquadramento economico.

Le norme di cui ai commi precedenti sono estese anche agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentita l'amministrazione interessata al passaggio, ai fini della valutazione della coerenza della professionalità nomina una commissione composta da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, un funzionario dell'amministrazione interessata e dal direttore generale dell'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione, che lo presiede.

La commissione deve esprimere il proprio parere entro quattro mesi dalla sua costituzione.

DISEGNO DI LEGGE N. 1420

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BERLINGUER
ED ALTRI

TITOLO I

FUNZIONI, INQUADRAMENTO, DIRITTI
E DOVERI

Art. 1.

I ricercatori universitari confermati adempiono a compiti scientifici e didattici nelle università. A loro è garantita libertà di ricerca scientifica e di insegnamento.

I compiti scientifici sono svolti presso i dipartimenti o, finchè sussistano, presso gli istituti. I compiti didattici sono svolti presso i corsi di laurea, i corsi di diploma, le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione.

Le modalità di opzione per i dipartimenti e di afferenza ai corsi di laurea e alle altre strutture didattiche sono identiche a quelle in vigore per i professori universitari di ruolo.

Art. 2.

I compiti scientifici vengono assolti mediante attività di ricerca su temi autonomamente scelti dal ricercatore ed anche mediante la partecipazione ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui egli è inserito.

I ricercatori universitari confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale, sia a livello locale.

Le funzioni docenti si esplicano mediante attività didattiche quali cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività di stimolo e di guida per gli studenti nelle ricerche attinenti alla tesi di laurea, partecipazione alle commissioni d'esame di profitto e di laurea, partecipazione alla sperimentazione di nuo-

ve forme didattiche e prove valutative e di nuove modalità per la formazione dei piani di studio nonchè partecipazione alle connesse attività tutoriali.

I ricercatori universitari confermati possono essere utilizzati nei corsi di laurea e di diploma — qualora non abbia avuto esito positivo il procedimento esperito per il conferimento delle supplenze a professori universitari di ruolo — con l'affidamento del relativo insegnamento secondo le procedure previste dalla legge 13 agosto 1984, n. 477. Possono inoltre essere utilizzati nelle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione, sempre che non siano disponibili professori universitari di ruolo, ordinari e associati. In questi casi l'insegnamento non può essere affidato allo stesso ricercatore per più di due anni consecutivi e costituisce esplicazione dei compiti d'istituto da assolversi nell'ambito del complessivo impegno previsto per le attività didattiche, di cui al successivo articolo 4, primo comma.

L'attribuzione ai ricercatori universitari confermati dei compiti didattici è definita annualmente dai consigli di corso di laurea o delle scuole con il consenso degli interessati e sentito il consiglio di dipartimento al quale il ricercatore eventualmente afferisce.

Art. 3.

Fino all'entrata in vigore della legge di definitivo riassetto delle strutture universitarie di cui all'articolo 10, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, i ricercatori universitari confermati sono inquadrati con decreto rettorale presso le facoltà di appartenenza delle sedi universitarie in cui prestano servizio.

Essi sono inquadrati secondo i gruppi disciplinari relativi alla fascia dei professori associati, definiti dal Consiglio universitario nazionale ai fini dei concorsi liberi, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 4 agosto 1984.

L'inquadramento si attua nel gruppo disciplinare corrispondente a quello per cui il ricercatore ha conseguito l'idoneità. Ove manchi tale corrispondenza e l'ambito disciplinare per cui il ricercatore ha conse-

guito l'idoneità includa più gruppi relativi alla fascia dei professori associati, l'inquadramento si attua a domanda su uno di tali gruppi previo parere vincolante del Consiglio universitario nazionale.

Art. 4.

Per le attività didattiche i ricercatori universitari confermati assicurano la loro presenza per il numero di ore e secondo le modalità in vigore per i professori universitari di ruolo, di cui all'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

L'impegno dei ricercatori universitari confermati è a tempo pieno o a tempo definito, secondo le norme e gli obblighi previsti dagli articoli 7, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. In prima applicazione l'opzione va esercitata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il rapporto fra il trattamento economico per il regime a tempo pieno e il trattamento economico per il regime a tempo definito è uguale a quello in vigore per i professori universitari di ruolo.

In materia di incompatibilità e di collocamento a riposo sono estese ai ricercatori universitari confermati le norme, in quanto applicabili, di cui agli articoli 13, 14, 15 e 34, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

I ricercatori universitari confermati sono tenuti a presentare ogni tre anni al consiglio di dipartimento o in mancanza — e fino al definitivo riassetto delle strutture universitarie — al consiglio di facoltà una relazione sul lavoro scientifico svolto nel triennio stesso corredata dalla relativa documentazione. Il consiglio di dipartimento o di facoltà dà atto della avvenuta presentazione della relazione, che viene inviata al rettore e alle commissioni scientifiche locali interessate e resta consultabile presso il dipartimento o la facoltà. Dei risultati scientifici documentati dalle relazioni, il dipartimento riferisce nelle relazioni annuali della ricerca scientifica.

Art. 5.

I ricercatori universitari confermati fanno parte dei consigli di dipartimento e dei centri interdipartimentali; essi partecipano con pieni diritti all'attività di tali organi secondo le norme e i criteri previsti dagli articoli 84, 85 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La stessa normativa si intende estesa agli istituti.

I ricercatori universitari confermati fanno parte delle commissioni d'ateneo, dei consigli di facoltà e dei consigli di corso di laurea e di diploma in numero pari a un quinto dei professori universitari di ruolo e comunque in numero non superiore al 50 per cento degli aventi diritto. Fanno parte inoltre delle commissioni scientifiche di cui all'articolo 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella misura del 25 per cento rispetto alla rappresentanza dei professori universitari di ruolo e comunque in misura non superiore al 50 per cento degli aventi diritto.

I rappresentanti dei ricercatori universitari confermati nei consigli di facoltà partecipano all'elezione del rettore in conformità a quanto previsto dall'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'elezione del preside.

In attesa della riforma del Consiglio universitario nazionale, la rappresentanza dei ricercatori universitari confermati, prevista dall'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è elevata da quattro a otto.

La corte di disciplina è integrata, per i procedimenti riguardanti i ricercatori universitari confermati, da un componente designato tra i rappresentanti degli stessi al Consiglio universitario nazionale; con la medesima procedura si designa altresì tra gli stessi un membro supplente.

Per la partecipazione dei ricercatori universitari confermati a tutti gli altri organi universitari restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Tutte le rappre-

sentanze dei ricercatori universitari confermati sono elette dai ricercatori stessi, ivi comprese quelle costituite in seno ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale.

Per l'elezione delle rappresentanze dei ricercatori universitari confermati, di cui alla presente legge, l'elettorato passivo spetta agli stessi ricercatori, mentre l'elettorato attivo è esteso agli assistenti del ruolo ad esaurimento.

TITOLO II

DOTAZIONE ORGANICA DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA - PROCEDURE E TERMINI RELATIVI AI NUOVI CONCORSI

Art. 6.

In relazione alle esigenze di potenziamento, riequilibrio e qualificazione delle attività didattiche e scientifiche, determinatesi anche per effetto dell'istituzione di nuovi atenei, nonché alle esigenze di rinnovamento degli ordinamenti didattici universitari, ai fini della determinazione di cadenze certe nella indizione dei nuovi concorsi a professore universitario di ruolo e sino al compimento del secondo piano quadriennale, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, ovvero sino al completo espletamento di tutti gli adempimenti relativi ad almeno tre tornate ordinarie concorsuali, e precisamente per gli anni 1986, 1988, 1990, nonché alle eventuali tornate straordinarie relative a università di nuova istituzione, di cui all'articolo 100, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, viene stabilito che:

1) la cadenza biennale dell'assegnazione di posti di professore universitario di ruolo con i relativi bandi di concorso è ter-

mine perentorio ovvero atto inderogabile d'ufficio;

2) le procedure di trasferimento o di concorso richieste per i posti di professore universitario di ruolo resisi disponibili entro ciascun biennio vengono comunque attivate alla scadenza del biennio stesso;

3) in occasione delle tornate concorsuali biennali tutti i posti di professore universitario di ruolo già disponibili presso le università e resisi comunque vacanti, in mancanza di diversa richiesta di utilizzazione da parte delle università medesime, concorrono a formare la dotazione disponibile per una nuova assegnazione a trasferimento o a concorso;

4) i posti di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, ancora disponibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché quelli resisi comunque vacanti vanno messi a concorso con cadenze biennali alternate rispetto a quelle dei concorsi della fascia degli associati;

5) i seimila posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, di cui all'articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché quelli resisi comunque vacanti sono da considerarsi disponibili in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, terzo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

6) per ciascuna tornata ordinaria concorsuale una quota dei posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, pari al 40 per cento di quelli disponibili, è attribuita su base nazionale, e ai fini dei relativi concorsi, ai singoli gruppi disciplinari in proporzione all'inquadramento in essi dei ricercatori universitari confermati in servizio: i due terzi di tale quota sono attribuiti ai gruppi in proporzione ai ricercatori in servizio a tempo pieno ed il restante terzo in proporzione a quelli comunque in servizio;

7) gli attuali ricercatori universitari non confermati, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio

1980, n. 382, entrati in servizio a seguito di concorsi banditi inderogabilmente prima dell'entrata in vigore della presente legge e previo superamento del giudizio di conferma di cui all'articolo 31 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, godono a tutti gli effetti di quanto previsto nella presente legge;

8) il ruolo dei ricercatori universitari confermati è posto ad esaurimento;

9) i posti di ricercatore universitario confermato, che si rendano vacanti, vengono trasformati in posti di professore universitario di ruolo.

Art. 7.

Il Ministro della pubblica istruzione con altro apposito provvedimento di legge fissa nuove norme e modalità in materia di:

1) formazione alla docenza universitaria e relativa programmazione degli accessi, nonché degli sbocchi concorsuali;

2) istituto del dottorato di ricerca;

3) reclutamento e assestamento della dotazione organica della docenza universitaria.

I posti del ruolo dei ricercatori universitari, di cui all'articolo 30 del decreto del

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da assegnare per concorsi liberi e non ancora banditi all'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi.

TITOLO III

PASSAGGIO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI - SCAMBI TRA L'UNIVERSITÀ ED ALTRE AMMINISTRAZIONI

Art. 8.

Il Governo provvede con altro provvedimento di legge a definire lo stato giuridico dei ricercatori degli istituti e degli enti pubblici di ricerca d'interesse nazionale prevedendo:

1) per i ricercatori universitari confermati la possibilità del loro passaggio a domanda e sulla base di apposite tabelle di comparazione negli organici di ruolo di tali istituti ed enti;

2) per i ricercatori di tali istituti ed enti la possibilità della loro utilizzazione presso i dipartimenti universitari nell'ambito dei propri compiti specifici, ove se ne riconosca l'effettiva esigenza per peculiari finalità di ricerca.